SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 213

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 12 settembre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

94A5856

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 5 agosto 1994, n. 534.

Regolamento recante modificazione al regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, adottato con decreto ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 3, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287, contenente: «Aggiornamento della normativa nell'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi»;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564;

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Visto il regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Visto l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, contenente: «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382»;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, effettuata con nota del 2 agosto 1994;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'art. 5 del regolamento adottato con decreto ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564, è sostituito dal seguente:

«*1.* I locali per i quali è già autorizzata, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la somministrazione di alimenti e bevande, dovranno essere resi conformi alle disposizioni degli articoli 2 e 3 del presente decreto entro il 31 ottobre 1994. Entro la stessa data, i circoli privati o enti che siano stati autorizzati, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, a somministrare alimenti e bevande, devono altresì ottemperare al divieto di apporre all'esterno dei locali insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino l'attività di somministrazione effettuata all'interno».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 agosto 1994

Il Ministro: MARONI

Visto, *il Guardasigilli* BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 1994
Registro n. 2 Interno, foglio n. 152

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti

Note alle premesse

— Il comma 1 dell'art 3 della legge n. 287/1991 prevede che: «L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio, sentito il parere della commissione competente ai sensi dell'art. 6, con l'osservanza dei criteri e parametri di cui al comma 4 del presente articolo e a condizione che il richiedente sia iscritto nel registro di cui all'art. 2 [si riferisce al registro degli esercenti il commercio, *n.d r.*] Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il sindaco accerta la conformità del locale ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quando ciò non sia possibile in via preventiva Il sindaco, inoltre, accerta l'adeguata sorvegliabilità dei locali oggetto di concessione edilizia per ampliamento».

— Il testo dell'art. 19 del D.P.R. n. 616/1977, recante attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, in materia di trasferimento e di delega di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario, è il seguente.

«Art. 19 *(Polizia amministrativa)*. — Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n 773, e successive modificazioni:

1) il rilascio della licenza prevista dall'art. 60 e dalle altre disposizioni speciali vigenti in materia di impianto ed esercizio di ascensori per il trasporto di persone o di materiali;

2) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere o portatore alpino e per l'insegnamento dello sci, di cui all'art. 123;

3) la ricezione dell'avviso preventivo per le riprese cinematografiche in luogo pubblico o aperto al pubblico, previsto dall'art. 76;

4) il rilascio della licenza temporanea di esercizi pubblici in occasione di fiere, mercati o altre riunioni straordinarie previsti dall'art. 103, primo e secondo comma;

5) la concessione della licenza per rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti, per aperture di esercizio di circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione, di cui all'art. 68;

6) la licenza per pubblici trattenimenti, esposizioni di rarità, persone, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosità o per dare audizioni all'aperto di cui all'art. 69;

7) i poteri in ordine alla licenza per vendita di alcoolici e autorizzazione per superalcoolici di cui agli articoli 3 e 5 della legge 14 ottobre 1974, n. 524;

8) la licenza per alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono o consumano bevande non alcooliche, sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture e simili, di cui all'art. 86;

9) la licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all'art. 80;

10) i regolamenti del prefetto per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo, di cui all'art. 84;

11) le licenze di esercizio di arte tipografica, litografica e qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, di cui all'art. 111;

12) i provvedimenti del prefetto ai sensi dell'art. 64, terzo comma, relativi alle manifatture, fabbriche e depositi di materie insalubri o pericolose;

13) la licenza temporanea agli stranieri per mestieri ambulanti di cui all'art. 124;

14) la registrazione per mestieri ambulanti (venditori di merci, di generi alimentari e bevande, di scritti e disegni, merciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di veicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi) di cui all'art. 121;

15) la licenza per raccolta di fondi od oggetti, collette o questue di cui all'art. 156;

16) i provvedimenti per assistenza ad inabili senza mezzi di sussistenza di cui agli articoli 154 e 155;

17) la licenza di iscrizione per portieri e custodi di cui all'art. 62;

18) la dichiarazione di commercio di cose antiche od usate di cui all'art. 126.

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma degli enti locali territoriali, i consigli comunali determinano procedure e competenze dei propri organi in relazione all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.

In relazione alle funzioni attribuite ai comuni il Ministero dell'interno, per esigenze di pubblica sicurezza, può impartire, per il tramite del commissario del Governo, direttive ai sindaci che sono tenuti ad osservarle.

I provvedimenti di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17) sono adottati previa comunicazione al prefetto e devono essere sospesi, annullati o revocati per motivata richiesta dello stesso.

Il diniego dei provvedimenti previsti dal primo comma, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15 e 17), è efficace solo se il prefetto esprime parere conforme».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 5 del regolamento adottato con D.M. n. 564/1992, come sopra modificato, è il seguente:

«Art. 5 (Norma transitoria). — 1. *I locali per i quali è già autorizzata, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la somministrazione di alimenti e bevande, dovranno essere resi conformi alle disposizioni degli articoli 2 e 3 del presente decreto entro il 31 ottobre 1994. Entro la stessa data, i circoli privati o enti che siano stati autorizzati, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, a somministrare alimenti e bevande, devono altresì ottemperare al divieto di apporre all'esterno dei locali insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino l'attività di somministrazione effettuata all'interno.*

2. Le comunicazioni interne fra i locali adibiti a pubblico esercizio e i locali aventi diversa destinazione, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento debbono essere chiuse a chiave durante l'orario di apertura del pubblico esercizio e deve essere impedito l'accesso a chiunque».

94G0573

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 22 dicembre 1993.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario in «disegno industriale».

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245 - Norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 - Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale in merito all'ordinamento didattico del corso di diploma universitario in «disegno industriale» espresso nell'adunanza del 17 giugno 1993;

Sentito il parere del Consiglio nazionale degli architetti espresso in data 14 maggio 1993;

Riconosciuta la necessità di modificare le tabelle I e II dell'ordinamento didattico universitario e di aggiungere, dopo la tabella XXX del medesimo, la tabella XXX-*bis*, relativa al corso di diploma universitario in «disegno industriale»;

Decreta:

Articolo unico

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunto il diploma universitario in «disegno industriale».

La tabella II annessa al predetto regio decreto è integrata nel senso che la facoltà di architettura può rilasciare l'anzidetto diploma universitario in disegno industriale.

Dopo la tabella XXX, annessa al citato decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la tabella XXX-*bis*, relativa al diploma universitario in disegno industriale.

L'anzidetta tabella è allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1993

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1994
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 137

ALLEGATO

TABELLA XXX-*bis*

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
IN DISEGNO INDUSTRIALE

Art. 1 *(Istituzione e durata del corso di diploma universitario).* — Presso le facoltà di architettura è istituito il corso di diploma universitario in disegno industriale.

Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientati al conseguimento del livello formativo richiesto nell'area professionale del disegno industriale.

Il corso di diploma in disegno industriale fornirà competenze dirette a svolgere le seguenti attività professionali:

gestione e direzione tecnica di aziende produttrici nel campo dell'industrial design;

gestione e direzione della distribuzione e del marketing dei prodotti;

assistenza per gli aspetti produttivi, nella predisposizione dei progetti esecutivi e nella costruzione di prototipi;

predisposizioni di analisi e verifiche dei requisiti ergonomici del prodotto di serie;

prove e controlli delle prestazioni tecniche di materiali e dei componenti impiegate nel prodotto di serie.

Il corso degli studi ha durata triennale.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diplomato in disegno industriale.

Art. 2 *(Accesso al corso di diploma)* — L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 3 *(Affinità tra corsi di laurea e diplomi universitari)* — Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario in disegno industriale è dichiarato affine al corso di laurea in architettura e al corso di laurea in disegno industriale

Nell'ambito dei corsi di laurea affini, la facoltà riconoscerà gli insegnamenti seguiti con esito positivo avendo riguardo sulla loro validità culturale, propedeutica o professionale per la formazione richiesta dal corso al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione Il riconoscimento degli studi sostenuti avrà luogo nel rispetto delle seguenti modalità:

alcuni insegnamenti potranno essere riconosciuti come equivalenti o sostitutivi, parzialmente o totalmente, di insegnamenti previsti dai curricula dei corsi di laurea;

gli insegnamenti per il conseguimento della laurea non potranno essere in numero inferiore a diciotto annualità,

le facoltà indicheranno sia gli insegnamenti integrativi, appositamente attivati per raccordare i curricula, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea,

gli insegnamenti integrativi dovranno valorizzare gli aspetti formativi delle discipline e la loro finalizzazione alla didattica del corso di laurea,

il consiglio di facoltà indicherà l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere; l'anno di corso sarà di regola il terzo;

nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Art. 4 *(Articolazione del corso degli studi).* — L'attività didattica è di norma organizzata con moduli didattici formati da corsi monodisciplinari (50 ore) o da insegnamenti integrati costituiti da moduli coordinati impartiti da più docenti.

Due moduli didattici (100 ore), ai fini degli esami di profitto corrispondono ad una annualità.

L'attività didattica complessiva comprenda non meno di 2100 ore suddivise in:

non meno di 1600 ore (32 moduli e 16 annualità) per attività didattica;

non meno di 250 ore per attività di laboratorio e per esercitazioni;

non meno di 250 ore per attività di tirocinio.

Gli esiti dell'attività svolta dallo studente dovranno essere accertati attraverso esami di profitto che, svolti in modo convenzionale, non potranno essere superiori a 16.

L'attività di laboratorio, di sperimentazione e di tirocinio, che richiedono comunque la frequenza, dovranno essere certificati da specifici attestati.

Nel definire le modalità di accertamento sono auspicabili metodi meno tradizionali come ad esempio verifiche globali su elaborati che implichino l'applicazione coordinata di conoscenze desunte da varie discipline, valutazioni intermedie, colloqui o altro.

Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovrà dimostrare, attraverso specifiche prove di idoneità, la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera e conoscenze informatiche di base. Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facoltà.

Parte dell'attività didattica potrà essere svolta anche presso qualificate strutture di enti ed imprese pubbliche o private operanti nel settore del disegno industriale, previa stipula di convenzioni che possono prevedere anche l'utilizzazione di esperti appartenenti a tali strutture ed istituti, per attività didattiche speciali.

L'attività di tirocinio dovrà essere svolta presso qualificate strutture pubbliche o private italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni.

Per realizzare un'efficace attività didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avrà un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unità.

Art. 5 *(Ordinamento didattico)*. — L'ordinamento didattico è formulato con riferimento ad aree disciplinari, intese come insiemi di discipline raggruppate per raggiungere obiettivi didattico-formativi, per le quali è definito il numero minimo di ore di attività didattica.

L'attività didattica è articolata in:

didattica per la formazione di conoscenze di base, comune a tutti gli indirizzi, formata da non meno di 1200 ore (12 annualità / 24 moduli) attribuite obbligatoriamente ad aree disciplinari all'interno delle quali le facoltà definiranno gli specifici insegnamenti da attivare;

didattica per la formazione professionale, formata da non meno di 200 ore (2 annualità / 4 moduli), attribuite ad aree disciplinari all'interno delle quali le facoltà definiranno gli specifici insegnamenti da attivare; formata inoltre da 200 ore (2 annualità / 4 moduli) i cui contenuti saranno definiti in sede locale dalle facoltà per soddisfare le esigenze formative su specifici approfondimenti professionali;

la facoltà per giustificati motivi culturali e professionali, nella formulazione del piano di studi potrà discostarsi da quanto indicato nella tabella *A* al massimo per quattro moduli didattici.

TABELLA *A*

FORMAZIONE DI BASE
1200 ore / 24 moduli didattici

Area della cultura del progetto:

100 ore / 2 moduli;

settori scientifico-disciplinari: H09A / H10A;

insegnamenti consigliati:

cultura tecnologica della progettazione;

teorie e tecniche della progettazione architettonica;

teorie della ricerca architettonica contemporanea.

Area dell'architettura degli interni:

100 ore / 2 moduli;

settore scientifico-disciplinare: H10C;

insegnamenti consigliati:

architettura degli interni.

Area della storia dell'arte e della critica artistica:

200 ore / 4 moduli;

settori scientifico-disciplinari: H09C / L25C / H12X;

insegnamenti consigliati:

teorie e storia del disegno industriale;

storia dell'architettura contemporanea;

storia delle arti decorative e industriali;

storia dell'arte contemporanea.

Area del disegno industriale:

200 ore / 4 moduli;

settori scientifico-disciplinari: H09A / H09C;

insegnamenti consigliati:

disegno industriale.

Area della tecnologia dei materiali e controllo dei prodotti:

100 ore / 2 moduli;

settori scientifico-disciplinari: H09A / H9C / I10X;

insegnamenti consigliati:

materiali e progettazione di sistemi costruttivi;

materiali e componenti per il disegno industriale;

ergonomia applicata al disegno industriale;

tecnologie generali dei materiali.

Area della rappresentazione e della comunicazione visiva:

200 ore / 4 moduli;

settore scientifico-disciplinare: H11X;

insegnamenti consigliati:

fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva;

disegno automatico;

percezione e comunicazione visiva.

Area della scienza dei materiali:

100 ore / 2 moduli;

settori scientifico-disciplinari: I13X / I14A / I14B;

insegnamenti consigliati:

tecnologia dei materiali metallici;

scienza e tecnologia dei materiali;

materie plastiche.

Area delle scienze matematiche e scienze dell'informazione:

100 ore / 2 moduli;

settori scientifico-disciplinari: A02A / A02B / K05A;

insegnamenti consigliati:

istituzioni di matematiche;

fondamenti di informatica.

Area socioeconomica:

100 ore / 2 moduli;

settori scientifico-disciplinari: P01A / Q05B;

insegnamenti consigliati:

istituzioni di economia;

sociologia della comunicazione;

teoria e tecnica delle comunicazioni di massa.

FORMAZIONE PROFESSIONALE
200 ore / 4 moduli didattici

Area della tecnologia dei materiali e controllo dei prodotti

50 ore / 1 modulo;

settori scientifico-disciplinari: H09A / H09B / H9C;

insegnamenti consigliati:

materiali e componenti per la produzione di serie;

ergonomia applicata al disegno industriale;

materiali e progettazione di sistemi costruttivi.

Area della produzione e pianificazione del prodotto di serie.

50 ore / 1 modulo,

settori scientifico-disciplinari: H09B / H09C / I10X / I27X:

insegnamenti consigliati:

processi e metodi della produzione dell'oggetto d'uso;

programmazione e organizzazione della produzione;

programmazione e controllo della produzione;

marketing industriale;

gestione dell'innovazione e dei progetti.

Area del disegno industriale.

100 ore / 2 moduli;

settori scientifico-disciplinari: H9A / H09C;

insegnamenti consigliati.

disegno industriale.

Art. 6 *(Esame di diploma).* — Per essere ammesso a sostenere l'esame di diploma lo studente dovrà aver superato l'accertamento, con esito positivo, dell'attività didattica, dovrà inoltre avere la certificazione dell'attività di laboratorio e di tirocinio.

L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato secondo modalità stabilite dal consiglio di facoltà.

Per l'esame di diploma lo studente dovrà presentare un elaborato riguardante un tipico problema professionale.

Art. 7 *(Regolamento dei corsi di diploma)* — I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità del regolamento didattico di ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

In particolare, nel regolamento sarà indicato il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di cui all'art. 5.

Nel piano degli studi saranno almeno individuati:

i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) con le relative denominazioni e propedeuticità di esame;

le modalità di attuazione ed organizzazione delle attività di laboratorio e di tirocinio;

la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici (anni o semestri);

le prove di valutazione degli studenti e la compilazione delle relative commissioni;

i vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
COLOMBO

94A5846

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 luglio 1994.

Determinazione delle retribuzioni convenzionali per i tecnici sanitari di radiologia medica per gli anni 1991, 1992 e 1993.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25, che prevede, nei confronti dei tecnici sanitari di radiologia medica, che la retribuzione convenzionale da assumere come base per la liquidazione delle rendite sia fissata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, su proposta del consiglio di amministrazione dell'I.N.A.I.L., in relazione alla media delle retribuzioni iniziali, comprensive dell'indennità integrativa speciale, dei tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti da strutture pubbliche;

Vista la delibera del commissario straordinario dell'I.N.A.I.L. in data 6 maggio 1994, che ha proposto le misure retributive annue da applicarsi nei confronti dei tecnici sanitari di radiologia medica per gli anni 1991, 1992 e 1993;

Sentita la Federazione nazionale dei collegi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1992;

Ritenuta la necessità di approvare le suddette retribuzioni;

Decreta:

Le retribuzioni convenzionali annue da assumersi a base per la liquidazione delle rendite nei confronti dei tecnici sanitari di radiologia medica sono fissate nelle seguenti misure:

per l'anno 1991 . . . . L. 30.507.388
per l'anno 1992 . . . . » 31.088.073
per l'anno 1993 . . . . » 31.348.073

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 1994

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
MASTELLA

Il Ministro della sanità
COSTA

94A5867

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 settembre 1994.

Accertamento dell'ammontare del capitale nominale rimasto in essere a seguito dell'espletamento delle operazioni di rimborso anticipato dei CTO con godimento 19 giugno 1991.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) e successive modificazioni, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto il proprio decreto n. 348822/66-AU-241 del 7 giugno 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 1991, con cui, in applicazione della predetta normativa, è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO) con godimento 19 giugno 1991, al tasso d'interesse annuo del 12%, della durata di sei anni e per l'importo di lire 2.500 miliardi, interamente collocati;

Visti i propri decreti n. 348932/66-AU-241 del 4 luglio 1991 e n. 349109 del 5 agosto 1991, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 10 luglio 1991 e n. 188 del 12 agosto 1991, con cui sono state disposte le riaperture delle sottoscrizioni relative all'emissione dei suddetti certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO) per gli importi di lire 2.000 e 1.000 miliardi, interamente collocati;

Visto in particolare, l'art. 2 del suddetto decreto del 7 giugno 1991, il quale prevede:

che i portatori dei titoli hanno la facoltà di ottenere, nel periodo dal 19 al 29 giugno 1994, il rimborso anticipato dei medesimi mediante apposita richiesta da far pervenire alle filiali della Banca d'Italia dal 19 al 29 maggio 1994;

che con successivo decreto ministeriale si provvede ad accertare l'ammontare del capitale nominale dei certificati di credito rimasto in circolazione dopo le cennate operazioni di rimborso anticipato;

Vista la nota con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'ammontare nominale dei certificati rimborsati anticipatamente è pari a L. 60.000.000;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, terzo comma, del decreto ministeriale del 7 giugno 1991, meglio citato nelle premesse, l'importo dei certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO) con godimento 19 giugno 1991 in essere a seguito dell'espletamento delle operazioni di rimborso anticipato ammonta a L. 5.499.940.000.000.

Art. 2.

Gli oneri per interessi sui certificati di credito di cui al precedente art. 1, valutati, per ciascuna delle scadenze semestrali dal 19 dicembre 1994 al 19 giugno 1997, in L. 329.996.400.000, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno in corso, ed a quello corrispondente per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, gravante sull'anno finanziario 1997, farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per l'anno stesso, e corrispondente al cap. 9537 dello stato di previsione della spesa per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A5865

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 8 giugno 1994.

Delega di attribuzioni del Ministro del bilancio e della programmazione economica, per gli atti di competenza dell'amministrazione, ai Sottosegretari di Stato onorevoli Ilario Ferruccio Floresta e Antonio Parlato.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, sulle attribuzioni e sull'ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, concernente l'attribuzione ai sottosegretari di Stato di funzioni loro delegate dal Ministro;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 505;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281;

Visto il decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito in legge 4 agosto 1973, n. 497;

Vista la legge 17 dicembre 1986, n. 878;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1994, n. 276;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 283;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Visto il decreto interministeriale 13 aprile 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993 di nomina del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 maggio 1994 con il quale gli onorevoli Ilario Ferruccio Floresta e Antonio Parlato sono stati nominati Sottosegretari di Stato al bilancio e programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 giugno 1994 con il quale il Sottosegretario di Stato on. Floresta è stato incaricato di svolgere le funzioni di segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica - CIPE;

Considerata l'esigenza di delegare agli onorevoli Sottosegretari di Stato la firma degli atti e le funzioni di cui ai successivi articoli;

Decreta:

Art. 1.

Il Sottosegretario di Stato on. Floresta è delegato a firmare tutti gli atti da emanare in conformità delle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica - CIPE.

L'on. Floresta, in caso di assenza o di impedimento del Ministro, è delegato a seguire i problemi della politica comunitaria, con particolare riferimento agli adempimenti del Ministero concernenti le risorse comunitarie destinate all'Italia.

Il Sottosegretario di Stato on. Parlato è delegato a coordinare le fasi iniziali e successive delle attività trasferite dai soppressi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno alle amministrazioni diverse dal Ministero del bilancio e della programmazione economica, col fine di assicurare presso dette amministrazioni la continuità dell'azione di intervento pubblico a favore dello sviluppo delle aree depresse.

L'on. Parlato è delegato a sovraintendere all'attuazione degli accordi di programma con le regioni, riferendo periodicamente al Ministro sullo svolgimento dei rapporti con le regioni ed avanzando proposte per la migliore applicazione degli accordi stessi.

All'on. Parlato è delegata la presidenza del consiglio di amministrazione del Ministero, salvo il caso in cui il Ministro stesso ritenga di presiederlo direttamente.

L'on. Parlato è altresì delegato a coordinare le iniziative afferenti alla fase attuativa del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 283, recante norme sulla riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

I Sottosegretari sono inoltre delegati, in base alle determinazioni del Ministro, ad intervenire alle discussioni parlamentari ed allo svolgimento delle interrogazioni a risposta orale, nonché a rispondere alle interrogazioni a risposta scritta. Sono infine delegati, in base alle determinazioni del Ministro, a seguire in seno alle commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati i lavori su materie di interesse del Ministero, riferendone al Ministro medesimo.

Art. 2.

Non sono compresi nelle deleghe di cui al precedente articolo, oltre agli atti riservati alla firma del Ministro per legge o regolamento e quelli che il Ministro ritenga di riservare al proprio esame, quelli appresso indicati:

1) gli atti che rivestono una particolare importanza sotto l'aspetto politico, amministrativo ed economico; gli atti concernenti l'attività legislativa, gli atti e i provvedimenti che importino direttive di ordine generale; gli atti concernenti le modificazioni dell'ordinamento o delle attribuzioni degli uffici del Ministero, nonché tutti gli atti che debbono essere sottoposti, per la decisione, al Consiglio dei Ministri ed ai Comitati interministeriali;

2) i provvedimenti demandati al Ministro dall'art. 4 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

3) i provvedimenti di approvazione delle convenzioni di studio ed il conferimento degli incarichi speciali, compresi quelli di cui all'art. 14 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni, rientranti in categorie di atti riservati al Ministro per disposizioni di legge o per sua determinazione;

4) i provvedimenti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinari e di controllo di enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministero;

5) gli atti relativi a designazioni di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, società, commissioni e comitati;

6) gli atti relativi alla costituzione di commissioni o comitati istituiti o promossi dal Ministro;

7) i provvedimenti relativi alle nomine, alle assunzioni, ai collocamenti fuori ruolo ed ai comandi, compresi quelli previsti dal decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito in legge 4 agosto 1973, n. 497, nonché quelli previsti dalla legge 17 dicembre 1986, n. 878;

8) gli atti relativi alle nomine e promozioni del personale ed alle decisioni sui giudizi disciplinari riservate al Ministro in base alle disposizioni vigenti, nonché i provvedimenti di sospensione cautelare riguardanti il personale.

Restano salvi gli atti di gestione di competenza dei dirigenti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; al riguardo i direttori del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e del nucleo ispettivo, riferiscono bimestralmente al Ministro, in maniera sintetica sui problemi essenziali emersi, avanzando proposte per il superamento degli stessi e per il più efficace svolgimento delle relative funzioni, aggiornando altresì, con la stessa periodicità, i relativi programmi di lavoro.

In caso di assenza o impedimento il Ministro si riserva di delegare ai Sottosegretari di Stato, di volta in volta, determinati atti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 8 giugno 1994

Il Ministro: PAGLIARINI

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 191

94A5866

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 2 settembre 1994.

Procedure dei controlli di Stato del vaccino «Antihaemophilus di tipo B coniugato con il tossoide tetanico».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, recante norme di recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali;

Visto, in particolare, l'art. 20, commi 5 e 6, del predetto decreto legislativo, con il quale vengono stabilite norme in materia di controlli di Stato sui vaccini vivi e sulle relative procedure tecniche di esecuzione;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267;

Considerato che l'Istituto superiore di sanità ha espresso con note prot. 24454/BMM 12 in data 5 gennaio 1994 ed in data 9 maggio 1994 il proprio favorevole parere in merito alla messa a punto delle procedure di controllo del vaccino denominato «Antihaemophilus di tipo B coniugato con il tossoide tetanico», dettando le relative modalità di esecuzione;

Visto il parere favorevole espresso in proposito dal Consiglio superiore di sanità nella seduta dell'11 maggio 1994;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto superiore di sanità, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, effettua i controlli sul vaccino denominato «Antihaemophilus di tipo B coniugato con il tossoide tetanico».

Art. 2.

Le spese del controllo sono a carico del produttore nella misura prevista dalla normativa vigente.

Art. 3.

Le procedure tecniche per l'esecuzione del controllo di Stato sul predetto vaccino, elaborate dall'Istituto superiore di sanità, sono allegate al presente decreto e ne costituiscono parte integrante.

Roma, 2 settembre 1994

Il Ministro: COSTA

ALLEGATO

VACCINO ANTIHAEMOPHILUS TIPO B CONIUGATO CON TOSSOIDE TETANICO

PROCEDURE TECNICHE DI CONTROLLO

Definizione.

Il vaccino anti-haemophilus tipo B coniugato con tossoide tetanico è una preparazione liofilizzata, contenente un polisaccaride derivato da *Haemophilus influenzae* di tipo B, coniugato con tossoide tetanico quale carrier proteico.

La presenza di una proteina carrier determina una risposta immunitaria al polisaccaride di tipo T-dipendente, con sintesi di anticorpi IgG ed induzione di memoria immunitaria.

Il polisaccaride, poliribosilribitolfosfato (PRP) è un copolimero lineare composto di unità monomeriche ripetute di 3-ß-D-ribosil-f ($1 \rightarrow 1$) ribitol-5-fosfato, di grandezza molecolare definita.

Vaccino di riferimento. È parte di una preparazione vaccinale utilizzata per le prove cliniche sulla base delle quali è stata concessa l'autorizzazione alla commercializzazione. È fatto carico alla ditta di conservare tale preparazione per tutti i controlli richiesti.

Dose vaccinale singola: 0,5 ml di vaccino liofilizzato ricostituito con diluente salino, corrispondente a 10 µg di polisaccaride.

Per le specifiche generali di produzione e controllo, valgono le norme indicate nei «Requirements for Haemophilus type b conjugate vaccines» (WHO Technical Reports Series, 814, 1991).

Tali norme individuano e definiscono i lotti di semenza iniziale e finale, il polisaccaride purificato e modificato, la proteina carrier, il coniugato, sia nella preparazione madre che finale, ed il lotto vaccinale finale. I controlli di produzione devono garantire la costanza delle caratteristiche dei materiali di cui sopra, nonché soddisfare i «Requirements for Biological Substances 8 e 10» (WHO Technical Report Series, n. 800, 1990).

Prodotto finito

Sul lotto finale devono essere eseguiti i seguenti controlli:

a) *contenuto in fosforo.* Il fosforo, determinato secondo un metodo validato, deve essere presente in quantità pari a 6,8-9,0%;

b) *reagenti residui.* < 10 µmol EDAC (1-etil-3 (3-dimetilaminopropil)- carbodiimide) per litro; acido cianidrico: < 5 ppm;

c) rapporto polisaccaride/proteina nel coniugato Tale rapporto deve essere contenuto fra 0,3 e 0,5;

d) *grandezza molecolare* la grandezza molecolare determinata con idoneo metodo cromatografico deve essere così ripartita:

60% con K_D <0,2,

85% con K_D <0,5;

e) *pH*· deve avere un valore fra 6,5 e 7,5;

f) *pirogeni*· deve essere eseguito il test dei pirogeni secondo la Farmacopea italiana. La quantità di vaccino da iniettare è di 0,1 µg/kg. Può essere impiegato anche un test per la ricerca delle endotossine batteriche purché validato in riferimento al test dei pirogeni;

g) *identità del polisaccaride PRP* tale identità è stabilita attraverso una reazione con un siero appropriato;

h) *quantità di polisaccaride per dose.* 10µ ± 20%;

i) *quantità di proteina per dose*· 20 µg;

l) *polisaccaride libero*· ≤20%;

m) *proteine libere* < 1%

n) *umidità residua* ≤3%;

o) *attività (immunogenicità).* si vaccinano otto topi con 2,5 µg di PRP in 0,5 ml. Dopo tre settimane, almeno quattro degli otto topi vaccinati devono avere un titolo anticorpale anti-PRP > 4 volte rispetto a quello dei topi di controllo non vaccinati.

Il vaccino dovrà inoltre soddisfare gli altri requisiti richiesti dai saggi di sicurezza dei vaccini, cioè essere sterile e non essere dotato di tossicità anomala, ed i relativi saggi dovranno essere eseguiti secondo le norme della Farmacopea italiana.

Le ditte produttrici per l'espletamento del controllo dovranno inviare all'Istituto superiore di sanità, per ogni lotto di produzione, almeno 5 ml della preparazione madre di coniugato e venti fiale di prodotto finito.

I campioni debbono essere prelevati a cura della struttura sanitaria competente con modalità uguali a quelle previste per gli altri vaccini sottoposti al controllo di Stato.

Alla documentazione dovrà essere allegata copia del certificato dei controlli sul prodotto finito eseguiti dalla ditta e quietanza comprovante il versamento a favore dell'Istituto superiore di sanità presso la sezione di tesoreria provinciale. Il certificato di controllo deve essere firmato dal direttore del laboratorio di produzione del vaccino.

L'etichetta deve riportare, per dose umana, i quantitativo (µg) di polisaccaride legato, nonché natura e quantità della proteina carrier. Il periodo di validità è stabilito in due anni, se conservato a 2-8 °C

DOCUMENTAZIONE DA INVIARE ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

1) Domanda in carta legale con la quale viene richiesto che il vaccino sia sottoposto a controllo di Stato, nella quale sia precisato il numero di serie e di partita del vaccino. Tale domanda, indirizzata al Ministero della sanità, dovrà essere presentata agli assessorati alla sanità regionali delle province autonome di Trento e Bolzano, tramite le unità sanitarie locali, ove funzionanti. Per la regione Sicilia la domanda dovrà essere presentata agli uffici dei medici provinciali.

2) Copie dei protocolli di tutte le operazioni di produzione e dei controlli effettuati sulla serie, debitamente firmati dal direttore tecnico responsabile

3) Copia del verbale di prelevamente dei campioni: nel verbale, munito delle firme del direttore tecnico e del medico capo della struttura sanitaria o di un incaricato, alla presenza del quale viene eseguito il prelevamento dei campioni, secondo le norme previste dall'art. 15 del regio decreto 18 giugno 1905, n. 407, devono figurare, fra gli altri dati, il numero di serie, il numero complessivo delle dosi costituenti la partita, la data di preparazione della partita e il numero delle dosi costituenti il campione destinato all'Istituto superiore di sanità.

4) Se trattasi di vaccino di provenienza estera, i protocolli relativi alla produzione ed ai controlli effettuati, devono essere vistati dall'autorità sanitaria del Paese di origine del vaccino ed accompagnati da una dichiarazione giurata attestante che il vaccino giunto in dogana, debitamente contrassegnato da un numero progressivo di serie, proviene tutto da un'unica partita.

5) Quietanza comprovante il versamento a favore dell'Istituto superiore di sanità presso la sezione di tesoreria provinciale della somma di L. 2.500.000 per ogni lotto vaccinale sottoposto a controllo.

94A5868

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 126 del 1° giugno 1994 ed avviso di rettifica in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 130 del 6 giugno 1994), **coordinato con la legge di conversione 30 luglio 1994, n. 474** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 177 del 30 luglio 1994), **recante: «Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 settembre 1993, n 389, 29 novembre 1993, n. 486, 31 gennaio 1994, n. 75, e 31 marzo 1994, n. 216». I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 282 del 1° dicembre 1993, n. 24 del 31 gennaio 1994, n. 76 del 1° aprile 1994 e n 126 del 1° giugno 1994).

Art. 1.

Modalità delle dismissioni delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici

1. Le vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità generale dello Stato non si applicano alle alienazioni delle partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni e ai conferimenti delle stesse società partecipate, nonché agli atti ed alle operazioni complementari e strumentali alle medesime alienazioni inclusa la concessione di indennità e manleva secondo la prassi dei mercati.

2.. L'alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 viene effettuata di norma mediante offerta pubblica di vendita disciplinata dalla legge 18 febbraio 1992, n. 149, e relativi regolamenti attuativi; può inoltre essere effettuata mediante cessione delle azioni sulla base di trattative dirette con i potenziali acquirenti ovvero mediante il ricorso ad entrambe le procedure. La scelta della modalità di alienazione è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del bilancio e della programmazione economica.

3. In caso di cessione mediante trattativa diretta di partecipazioni in società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del bilancio e della programmazione economica, ovvero, per le società controllate indirettamente, con deliberazione dell'organo competente, possono essere individuate le società per le quali, al fine di costituire un nucleo stabile di azionisti di riferimento, la cessione della partecipazione deve essere effettuata invitando potenziali acquirenti, che presentino requisiti di idonea capacità imprenditoriale, ad avanzare, agendo di concerto, offerte comprensive dell'impegno, da inserire nel contratto di cessione, di garantire, mediante accordo fra i partecipanti al nucleo stabile, determinate condizioni finanziarie, economiche e gestionali. Il contratto può altresì prevedere, per un periodo determinato, il divieto di cessione della partecipazione, il divieto di cessione dell'azienda e la determinazione del risarcimento in caso di inadempimento ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile. Il contratto di cessione e l'accordo fra i partecipanti al nucleo stabile, nonché le eventuali modificazioni, devono essere depositati, entro quindici giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale della società e devono essere pubblicati nei successivi quindici giorni per estratto a cura della società su due quotidiani a diffusione nazionale.

4. Nel caso in cui tra i partecipanti al nucleo stabile sia presente il Ministro del tesoro, questi può riservarsi, per un periodo da indicare nel contratto di cui al comma 3, il diritto di prelazione nel caso di cessione della partecipazione.

5. Il *Ministro del tesoro*, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, *per quanto concerne le partecipazioni del Ministero del tesoro, e gli altri enti pubblici per le loro partecipazioni*, ai fini della predisposizione ed esecuzione delle operazioni di alienazione delle azioni delle società di cui al comma 1 e loro controllate e delle operazioni di conferimento, *possono affidare*, salvo quanto previsto dalla direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, a società di provata esperienza e capacità operativa nazionali ed estere, nonché a singoli professionisti *iscritti da almeno cinque anni negli albi previsti dalla legge* incarichi di studio, consulenza, valutazione, assistenza operativa, amministrazione di titoli di proprietà dello Stato e direzione delle operazioni di collocamento con facoltà di compiere per conto dello Stato operazioni strumentali e complementari, fatte salve le incompatibilità derivanti da conflitti d'interesse. Gli incarichi di valutazione non possono essere affidati a società di revisione che abbiano svolto incarichi di consulenza in favore delle società di cui al comma 1 nei due anni precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto. I compensi e le modalità di pagamento degli incarichi di cui al presente comma devono essere previamente stabiliti dalle parti.

6. Gli enti pubblici individuano criteri e procedure per la dismissione delle partecipazioni da essi detenute in conformità con le norme vigenti in materia di dismissioni di partecipazioni dello Stato. Gli atti che dispongono tali criteri e procedure devono essere trasmessi entro sessanta giorni dalla adozione al Ministero del bilancio e della programmazione economica. *I proventi delle dismissioni delle partecipazioni degli enti pubblici in società per azioni sono destinati, in via prioritaria, alla riduzione dell'indebitamento finanziario degli enti stessi.*

7. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, stabilisce criteri e procedure *di carattere generale per le dismissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti* conferenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, tenendo presenti le norme vigenti in materia di dismissioni delle partecipazioni dello Stato, nonché per l'utilizzo dei relativi proventi, *che devono essere impiegati secondo criteri di diversificazione del rischio degli investimenti.*

7-bis. *Sono abrogati l'articolo 13, commi 4 e 5, e gli articoli 19, 20 e 21 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni.*

7-ter. *Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 1993, n. 489, è sostituito dai seguenti: «Ai fini di quanto previsto all'articolo 7, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, non costituisce realizzo per l'ente conferente il trasferimento delle azioni ricevute a seguito dei conferimenti, qualora il trasferimento stesso venga deliberato dall'ente, secondo direttive di carattere generale emanate dal Ministro del tesoro per la diversificazione del rischio degli investimenti. La conformità della delibera alla direttive è accertata con*

decreto del Ministro del tesoro entro trenta giorni dal ricevimento della delibera stessa; decorso tale termine la conformità si intende accertata».

Riferimenti normativi

— La legge 18 febbraio 1992, n. 149, reca: «Disciplina delle offerte pubbliche di vendita, sottoscrizione, acquisto e scambio di titoli».

— Il testo dell'art. 1382 del codice civile è il seguente:

«Art. 1382 *(Effetti della clausola penale)*. — La clausola, con cui si conviene che, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore.

La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno».

— La direttiva n. 92/50/CEE (che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 209 del 24 luglio 1992.

— Il testo dell'art. 11 del D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 356 (Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio), è il seguente:

«Art 11 *(Norme applicabili)*. — 1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, che hanno effettuato il conferimento dell'intera azienda sono disciplinati dal presente titolo e dai loro statuti.

2. A tali enti, che hanno piena capacità di diritto pubblico e di diritto privato, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge relative alle procedure di nomina degli organi amministrativi e di controllo».

Per completezza, si riporta anche il testo dell'art. 1, comma 1, del medesimo decreto, richiamato dall'art. 11 sopraríportato, che è il seguente: «1. Gli enti creditizi pubblici iscritti all'albo di cui all'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico possono effettuare trasformazioni ovvero fusioni con altri enti creditizi di qualsiasi natura, da cui, anche a seguito di successive trasformazioni, conferimenti o fusioni, risultino comunque società per azioni operanti nel settore del credito, nel rispetto della distinzione tra enti che raccolgono il risparmio a breve termine ed enti che raccolgono il risparmio a medio e lungo termine».

— A seguito dell'abrogazione dei commi 4 e 5, il testo dell'art. 13 del citato D.Lgs. n. 356/1990 è il seguente:

«Art 13 *(Partecipazioni)*. — 1. L'acquisto o la cessione di azioni delle società conferitarie deve avvenire in conformità a delibere del consiglio di amministrazione, o di altro organo equivalente, sentito il collegio sindacale, o altro organo equivalente.

2. La delibera dell'ente che dispone l'acquisto ovvero la cessione di quote pari o superiori all'1 per cento del capitale delle società conferitarie deve indicare, rispettivamente, il prezzo massimo e il prezzo minimo e i criteri seguiti per la sua determinazione. La delibera deve essere trasmessa ad una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, che attesta la congruità del prezzo con una relazione sottoscritta a norma dell'art. 4, comma 2, del suddetto decreto.

3. Le cessioni al pubblico di azioni delle società conferitarie devono essere effettuate mediante offerta pubblica di vendita; possono essere liberamente effettuate le cessioni in borsa di azioni quotate nel limite complessivo dell'1 per cento del capitale delle società, riferito all'arco degli ultimi dodici mesi. Il ricorso a procedure diverse è soggetto ad autorizzazione del Ministro del tesoro»

— Gli articoli 19, 20 e 21 del citato D.Lgs. n. 356/1990, abrogati dal presente decreto, riguardavano rispettivamente la permanenza del controllo, l'omessa distribuzione delle azioni in mano pubblica, l'autorizzazione del Consiglio dei Ministri.

— Il testo del comma 4 dell'art. 1 della legge n. 489/1993 (Proroga del termine di cui all'art. 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonché altre norme sugli istituti medesimi), a seguito della modifica apportata dalla presente legge, è il seguente: «*Ai fini di quanto previsto dall'art. 7, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, è successive modificazioni, non costituisce realizzo per l'ente conferente il trasferimento delle azioni ricevute a seguito dei conferimenti, qualora il trasferimento stesso venga deliberato dall'ente, secondo direttive di carattere generale emanate dal Ministro del tesoro per la diversificazione del rischio degli investimenti. La conformità della delibera alle direttive è accertata con decreto del Ministro del tesoro entro trenta giorni dal ricevimento della delibera stessa, decorso tale termine la conformità si intende accertata.* Nel caso in cui il trasferimento sia compiuto da un ente commerciale, la eventuale differenza tra i proventi ricevuti a seguito del trasferimento e l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto alle azioni trasferite deve essere accantonata in una speciale riserva che non concorre a formare il reddito dell'ente conferente fino a quando non sia stata distribuita o comunque utilizzata per finalità diverse dalla copertura di perdite».

Art. 1-*bis*.

Regolazione delle tariffe e controllo della qualità dei servizi

1. *Le dismissioni delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici nelle società di cui all'articolo 2 sono subordinate alla creazione di organismi indipendenti per la regolarizzazione delle tariffe e il controllo della qualità dei servizi di rilevante interesse pubblico.*

Art. 2.

Poteri speciali

1. Tra le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato operanti nel settore della difesa, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle fonti di energia, e degli altri pubblici servizi, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché con i Ministri competenti per settore, previa comunicazione alle competenti commissioni parlamentari, quelle nei cui statuti, prima di ogni atto che determini la perdita del controllo, deve essere introdotta con deliberazione dell'assemblea straordinaria una clausola che attribuisca al Ministro del tesoro la titolarità di uno o più dei seguenti poteri speciali da esercitare d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, *tenuto conto degli obiettivi nazionali di politica economica e industriale:*

a) gradimento da rilasciarsi espressamente all'assunzione, *da parte dei soggetti nei confronti dei quali opera il limite al possesso azionario di cui all'articolo 3,* di partecipazioni rilevanti, per tali intendendosi quelle che rappresentano almeno la ventesima parte del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie o la percentuale minore fissata dal Ministro del tesoro con proprio decreto. Il gradimento deve essere espresso entro sessanta giorni dalla data della

comunicazione che deve essere effettuata dagli amministratori al momento della richiesta di iscrizione nel libro soci. Fino al rilascio del gradimento e comunque dopo l'inutile decorso del termine, il cessionario non può esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante. In caso di rifiuto del gradimento o di inutile decorso del termine, il cessionario dovrà cedere le stesse azioni entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del Ministro del tesoro, ordina la vendita delle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante secondo le procedure di cui all'articolo 2359-*bis* del codice civile;

b) gradimento da rilasciarsi espressamente, quale condizione di validità, alla conclusione di patti o accordi di cui *all'articolo 10, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera* b), *del presente decreto,* nel caso in cui vi sia rappresentata almeno la ventesima parte del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o la percentuale minore fissata dal Ministro del tesoro con proprio decreto. *Fino al rilascio del gradimento e comunque dopo l'inutile decorso del termine, i soci aderenti al patto non possono esercitare il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale.* Ai fini del rilascio del gradimento la Consob informa il Ministro del tesoro dei patti e degli accordi rilevanti ai sensi del presente articolo di cui abbia avuto comunicazione in base *al citato articolo 10, comma 4, della legge n. 149 del 1992.* Il potere di gradimento deve essere esercitato entro sessanta giorni dalla data della comunicazione effettuata dalla Consob. In caso di rifiuto di gradimento o di inutile decorso del termine, gli accordi sono *inefficaci. Qualora dal comportamento in assemblea dei soci sindacali si desuma il mantenimento degli impegni assunti con l'adesione ai patti di cui al citato articolo 10, comma 4, della legge n. 149 del 1992, le delibere assunte con il voto determinante dei soci stessi sono impugnabili;*

c) veto all'adozione delle delibere di scioglimento della società, di trasferimento dell'azienda, di fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale, di modifica dello statuto che sopprimono o modificano i poteri di cui al presente articolo;

d) nomina di almeno un amministratore o di un numero di amministratori non superiore ad un quarto dei membri del consiglio e di un sindaco.

1-bis. *Il contenuto della clausola che attribuisce i poteri speciali è individuato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.*

2. Ai soci dissenzienti dalle deliberazioni che introducono i poteri speciali di cui al comma 1, lettera *c)*, spetta il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.

3. *Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle società controllate, direttamente o indirettamente da enti pubblici, anche territoriali ed economici, operanti nel settore dei trasporti e degli altri servizi pubblici e individuate con provvedimento dell'ente pubblico partecipante, al quale verranno riservati altresì i poteri previsti al comma 1.*

Riferimenti normativi:

— L'art. 2359-*bis* del codice civile, prima della sostituzione ad opera dell'art. 2 del D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 315, avvenuta successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, era così formulato:

«Art. 2359-*bis (Acquisto di azioni da parte di società controllate).* — La società controllata non può acquistare né sottoscrivere azioni o quote della società controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.

La società controllata da altra società non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee di questa.

Le azioni o quote acquistate, sottoscritte o possedute in violazione del primo comma devono essere alienate entro sei mesi dall'approvazione del bilancio dal quale risultano. Qualora ciò non sia avvenuto, il tribunale, su richiesta del collegio sindacale, ordina la vendita delle azioni o quote a mezzo di un agente di cambio o di un'azienda o istituto di credito.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche gli acquisti fatti per tramite di società fiduciaria o per interposta persona».

Il nuovo testo dell'art. 2359-*bis* del codice civile (introdotto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 315/1994 come sopra indicato) non contiene più le norme sulle procedure di vendita delle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante, trasferite nell'art. 2359-*ter* del medesimo codice (aggiunto dall'art. 3 del citato D.Lgs. n. 315/1994). Si trascrive il testo di entrambi gli articoli:

«Art. 2359-*bis (Acquisto di azioni o quote da parte di società controllate).* — La società controllata non può acquistare azioni o quote della società controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.

L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea a norma del secondo comma dell'art. 2357.

In nessun caso il valore nominale delle azioni o quote acquistate a norma dei commi precedenti può eccedere la decima parte del capitale della società controllante, tenendosi conto a tal fine delle azioni o quote possedute dalla medesima società controllante e dalle società da essa controllate.

Una riserva indisponibile, pari all'importo delle azioni o quote della società controllate iscritto all'attivo del bilancio, deve essere costituita e mantenuta finché le azioni o quote non siano trasferite.

La società controllata da altra società non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee di questa.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli acquisti fatti per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona».

«Art. 2359-*ter (Alienazione o annullamento delle azioni o quote della società controllante).* — Le azioni o quote acquistate in violazione dell'art. 2359-*bis* devono essere alienate secondo le modalità da determinarsi dall'assemblea entro un anno dal loro acquisto.

In mancanza, la società controllante deve procedere senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale, con rimborso secondo i criteri indicati dall'art. 2437. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'art. 2446, secondo comma».

— Il testo dell'art. 2437 del medesimo codice civile è il seguente:

«Art. 2437 *(Diritto di recesso)*. — I soci dissenzienti dalle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto o del tipo della società, o il trasferimento della sede sociale all'estero hanno diritto di recedere dalla società e di ottenere il rimborso delle proprie azioni, secondo il prezzo medio dell'ultimo semestre, se queste sono quotate in borsa, o, in caso contrario, in proporzione del patrimonio sociale risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data dell'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese.

È nullo ogni patto che esclude il diritto di recesso o ne rende più gravoso l'esercizio»

— Il testo completo dell'art. 10 della legge 18 febbraio 1992, n. 149 (citata in nota all'art. 1), a seguito della modifica apportata dall'art. 7 del presente decreto, è il seguente.

«Art. 10. — 1. Chiunque intenda acquisire direttamente o indirettamente, per il tramite di interposta persona o di società fiduciaria ovvero attraverso la partecipazione a sindacati di voto, il controllo di una società quotata in borsa o ammessa alle negoziazioni nel mercato ristretto deve promuovere un'offerta pubblica di acquisto relativamente alle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria della società, nonché, ove emessi, ai titoli convertibili in azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria della stessa società o rappresentativi del diritto di sottoscrivere o acquistare le medesime azioni. L'offerta deve riguardare almeno un ammontare di titoli che consenta complessivamente di acquisire il controllo della società, fermo restando il quantitativo minimo prescritto dall'art. 18, comma 1.

2. Ai fini del presente articolo il controllo si realizza attraverso una partecipazione che consenta di disporre della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria, ovvero di esercitare un'influenza dominante nella medesima assemblea, anche tramite interposta persona, società fiduciaria, o attraverso partecipazione a sindacati di voto.

3. Qualora non sia possibile individuare uno o più azionisti di controllo ai sensi del comma 2, l'obbligo di cui al comma 1 sussiste quando s'intende acquisire direttamente o indirettamente, tramite interposta persona o la partecipazione a sindacati di voto, una partecipazione non inferiore a quella posseduta direttamente o indirettamente, per il tramite di interposta persona o di società fiduciaria, dall'azionista ovvero, nel caso in cui esistano sindacati di voto, dagli azionisti in possesso della maggioranza relativa dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria. In tali casi la Consob, in base alle informazioni di cui è destinataria, rende periodicamente noto, per ogni società, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale o al verificarsi di fatti oggettivamente rilevanti, l'ammontare della partecipazione rilevante per la configurazione dell'obbligo di cui al presente comma.

4. *Qualunque patto o accordo che comporti per gli aderenti limitazioni o regolamentazioni del diritto di voto, obblighi o facoltà di preventiva consultazione per l'esercizio dello stesso, obblighi circa il trasferimento di azioni, ovvero qualunque accordo per l'acquisto concertato, deve essere comunicato, a pena di inefficacia, alla Consob, entro cinque giorni dalla data di stipulazione, e reso pubblico, per estratto, mediante annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici. La Consob, con regolamento da pubblicare nella* Gazzetta Ufficiale, *indica le modalità ed i contenuti dell'annuncio.*

5. Il diritto di voto inerente alle azioni per le quali è stata omessa la comunicazione di cui al comma 4 non può essere esercitato. In caso di inosservanza la deliberazione è impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile qualora i voti inerenti alle predette azioni siano stati determinanti per il raggiungimento della maggioranza richiesta. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Consob. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

6. In caso di violazione delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5 si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 32.

7. Chiunque abbia comunque acquisito un ammontare di azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria pari alla metà delle partecipazioni previste nei commi 2 e 3 non può acquisire, nell'arco di dodici mesi, ulteriori azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria in misura eccedente il quinto dei titoli posseduti e comunque il 2 per cento del capitale sociale se non mediante offerta pubblica di acquisto. L'obbligo di offerta pubblica di acquisto in ogni caso non sussiste qualora un'unica società detenga direttamente il controllo ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1), del codice civile e la maggioranza del capitale sociale.

8. In deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 7, l'ammontare delle partecipazioni previste ai commi 2, 3 e 7 può essere raggiunto e superato anche tramite acquisti effettuati al di fuori della borsa o del mercato ristretto, ovvero tramite l'esercizio di diritti su titoli convertibili in azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie o su titoli rappresentativi del diritto di sottoscrivere o acquistare dette azioni, a condizione che l'acquirente promuova, entro trenta giorni dalla data dell'acquisto anche fuori dei predetti mercati regolamentati che ha determinato il superamento dell'ammontare medesimo, un'offerta pubblica di acquisto per un quantitativo di titoli non inferiore a quello acquistato e per un prezzo non inferiore alla media ponderata dei prezzi di acquisto. Ai fini dell'applicazione del presente comma si considera come un unico acquisto la somma degli acquisti singolarmente inferiori al 2 per cento compiuti per un ammontare pari o superiore a tale percentuale nell'arco dei dodici mesi.

9. Chi, direttamente o indirettamente, abbia acquisito, anche a seguito delle procedure di cui ai commi 1, 3, 7 e 8 il controllo di una società quotata nei mercati regolamentati deve promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità dei titoli, alle condizioni anche di prezzo stabilite dalla Consob, quanto il flottante è inferiore al 10 per cento o al minor limite stabilito dalla Consob con effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della relativa comunicazione.

10. Il diritto di voto inerente alle azioni acquisite in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 7 e 8 non può essere esercitato. In caso di inosservanza la deliberazione è impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile qualora il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi sia stato determinante ai fini del raggiungimento della necessaria maggioranza. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Consob, e per le banche e le assicurazioni, rispettivamente, anche dalla Banca d'Italia e dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni per le quali a norma del presente comma non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea In caso di violazione della disposizione di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 32.

11. La partecipazione azionaria acquisita in violazione dei commi 1, 3, 7 e 8 deve essere alienata entro dodici mesi La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un ventesimo a un decimo del valore dei titoli per i quali deve essere promossa un'offerta pubblica di acquisto.

12. L'acquisizione del controllo di una società quotata nei mercati regolamentati derivante da operazioni effettuate tra società direttamente legate da rapporto di controllo ovvero direttamente controllate da una stessa e unica società, ai sensi dell'art 2359, primo comma, n 1), del codice civile, non è soggetta alle disposizioni di cui ai commi 1, 3, 7 e 8 del presente articolo».

Art. 3.

Altre clausole statutarie

1. Le società operanti nei settori di cui all'articolo 2, nonché le banche e le imprese assicurative, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato o da enti pubblici anche territoriali ed economici, possono introdurre nello statuto un limite massimo di possesso azionario non superiore, per le società di cui all'articolo 2, al cinque per

cento, riferito al singolo socio, al suo nucleo familiare, comprendente il socio stesso, il coniuge non separato legalmente e i figli minori, ed al gruppo di appartenenza: per tale intendendosi il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita il controllo, le società controllate e quelle controllate da uno stesso soggetto controllante, nonché le società collegate; il limite riguarda altresì i soggetti che, direttamente o indirettamente, anche tramite controllate, società fiduciarie o interposta persona aderiscono anche con terzi ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento *di azioni o quote di società terze o comunque ad accordi o patti di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera* b), *del presente decreto, in relazione a società terze, qualora tali accordi o patti riguardino almeno il dieci per cento delle quote o delle azioni con diritto di voto se si tratta di società quotate, o il venti per cento se si tratta di società non quotate.*

2. Il superamento del limite di cui al comma 1 comporta il divieto di esercitare il diritto di voto e comunque i diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, per le partecipazioni eccedenti il limite stesso. Alla partecipazione eccedente il limite alla data del 2 ottobre 1993 le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per un periodo di tre anni dalla stessa data.

3. Le clausole statutarie introdotte ai sensi del comma 1 del presente articolo, nonché quelle introdotte al fine di assicurare la tutela di minoranze azionarie, non possono essere modificate per un periodo di tre anni dall'iscrizione delle relative delibere assembleari. La clausola che prevede un limite di possesso decade comunque allorché il limite sia superato per effetto di una offerta pubblica *effettuata a norma della legge 18 febbraio 1992, n. 149, e successive modificazioni, che dia luogo all'acquisto della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria.*

Riferimenti normativi:

— Per il testo vigente dell'art. 10 della legge n. 149/1992, vedi nota all'art. 2.

Art. 4.

Voto di lista

1. Le società di cui *all'articolo 3* nei cui statuti sia previsto un limite di possesso azionario introducono negli statuti apposita clausola, immodificabile sintanto che permanga la previsione del limite stesso, per l'elezione degli amministratori mediante voto di lista. *A tal fine l'assemblea dovrà essere convocata con preavviso da pubblicarsi a norma dell'articolo 2366 del codice civile non meno di trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza; a pena di nullità delle deliberazioni ai sensi dell'articolo 2379 del codice civile, l'ordine del giorno pubblicato dovrà contenere tutte le materie da trattare, che non potranno essere modificate o integrate in sede assembleare; le liste potranno essere presentate dagli amministratori uscenti o da soci che rappresentino almeno l'1 per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria e saranno rese pubbliche, mediante deposito presso la sede sociale e annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici, rispettivamente, almeno venti giorni e dieci giorni prima dell'adunanza; alle liste di minoranza dovrà essere riservato complessivamente almeno un quinto degli amministratori non nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera* d), *con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità superiore. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche all'elezione del collegio sindacale, di cui un rappresentante è riservato alle liste di minoranza.*

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 2366 del codice civile è il seguente:

«Art. 2366 *(Formalità per la convocazione).* — L'assemblea deve essere convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentanto l'intero capitale sociale e sono intervenuti tutti gli amministratori e i componenti del collegio sindacale. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato».

— Il testo dell'art. 2379 del medesimo codice civile è il seguente:

«Art. 2379 *(Deliberazioni nulle per impossibilità o illiceità dell'oggetto)* — Alle deliberazioni nulle per impossibilità o illiceità dell'oggetto si applicano le disposizioni degli articoli 1421, 1422 e 1423».

Art. 5.

Disposizioni relative alle assemblee di società

1. Le previsioni di cui agli articoli 2 e 3 sono adottate con delibera dell'assemblea straordinaria assunta, anche in deroga a diverse disposizioni statutarie, con le maggioranze previste dagli articoli 2368, 2369, 2369-*bis* del codice civile.

2. *(Soppresso dalla legge di conversione).*

3. *Nelle società di cui all'articolo 1 e nelle società le cui azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato e nel cui statuto sia introdotto un limite massimo al possesso azionario, l'assemblea straordinaria, in terza convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un quinto del capitale in tutte le ipotesi previste dall'articolo 2369-*bis *del codice civile.*

4. Per le assemblee di cui al presente articolo, i termini per le comunicazioni alla Commissione nazionale per le società e la borsa di cui all'articolo 4, primo comma, n. 2), del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, sono ridotti a dieci giorni.

5. Con regolamento adottato di intesa dalla Banca d'Italia, dalla Commissione nazionale per le società e la borsa e dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, sono disciplinate, *ferme restando le condizioni stabilite nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 4*, le condizioni e le modalità per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza nelle assemblee delle società di cui al presente decreto.

Riferimenti normativi.

— Il testo degli articoli 2368, 2369 e 2369-*bis* del codice civile è il seguente:

«Art. 2368 *(Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni)*. — L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni a voto limitato.

Essa delibera a maggioranza assoluta salvo che l'atto costitutivo richieda una maggioranza più elevata. Per la nomina alle cariche sociali l'atto costitutivo può stabilire norme particolari.

L'asemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, se l'atto costitutivo non richiede una maggioranza più elevata».

«Art. 2369 *(Seconda convocazione)*. — Se i soci intervenuti non rappresentano complessivamente la parte di capitale richiesta dall'articolo precedente, l'assemblea deve essere nuovamente convocata.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, e il termine stabilito dal secondo comma, dell'art. 2366 è ridotto ad otto giorni.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti, e l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo del capitale sociale, a meno che l'atto costitutivo richieda una maggioranza più elevata.

Tuttavia anche in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della meta del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato di questa, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione di azioni privilegiate».

«Art. 2369-*bis* *(Assemblea straordinaria in terza convocazione)*. — L'assemblea straordinaria della società con azioni quotate in borsa, se i soci intervenuti in seconda convocazione non rappresentano la parte del capitale necessaria per deliberare, può essere nuovamente convocata entro trenta giorni Il termine stabilito dal secondo comma dell'art 2366 è ridotto a otto giorni

In terza convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un quinto del capitale sociale, a meno che l'atto costitutivo richieda una maggioranza più elevata. Per le deliberazioni indicate dal quarto comma dell'art 2369, per quelle concernenti la riduzione del capitale, quando non siano imposte dalla legge, e per quelle di fusione e di scissione è tuttavia necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale».

— Il testo dell'art. 4, primo comma, n 2, del D.L. 8 aprile 1974, n 95 (Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari), è il seguente:

«Le società con titoli quotati in borsa devono comunicare alla Commissione nazionale per le società e la borsa, mediante lettera raccomandata.

1) *(omissis)*;

2) almeno quarantacinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discutere o, se precedente, non più tardi del giorno in cui viene decisa la convocazione di tale organo, le proposte che importano modificazione dell'atto costitutivo, emissione di obbligazioni, fusione e scissione societaria insieme ad apposita relazione illustrativa degli amministratori, nonché, nel medesimo termine, le proposte di autorizzazione all'acquisto o all'alienazione di azioni proprie»

Art. 6.

Modificazioni al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216.

1. All'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Entro quaranta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al primo comma la Consob può stabilire modi diversi da quelli da essa determinati in via generale in cui l'offerta deve essere resa pubblica, nonché gli ulteriori dati e notizie che il prospetto informativo deve contenere per consentire l'esatta e completa informazione del pubblico»;

b) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«La Consob vieta l'esecuzione dell'operazione qualora il proponente non osservi le disposizioni e le prescrizioni del presente articolo».

2. Dopo l'articolo 18-*sexies* è aggiunto il seguente:

«Art. 18-*septies*. — Prima della pubblicazione del prospetto informativo è consentita la diffusione di notizie, lo svolgimento di indagini di mercato, la raccolta di intenzioni di acquisto o di vendita relative ad operazioni di sollecitazione del pubblico solo previa autorizzazione della Consob, da concedersi volta per volta secondo i criteri generali da essa predeterminati. La violazione delle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da due milioni a quaranta milioni di lire».

Riferimenti normativi

— Il testo dell'art. 18 del D.L. n. 95/1974 (Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari), a seguito delle modificazioni apportate dalla presente legge, è il seguente.

«Art 18 — Coloro che intendono procedere all'acquisto o alla vendita mediante offerta al pubblico di azioni o di obbligazioni anche convertibili, o di qualsiasi altro valore mobiliare italiano o estero, ivi compresi i titoli emessi da fondi di investimento mobiliari ed immobiliari, italiani o esteri, ovvero sollecitare con altri mezzi il pubblico risparmio, devono darne preventiva comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa - Consob indicando la

quantità e le caratteristiche dei valori mobiliari offerti nonché le modalità ed i termini previsti per lo svolgimento dell'operazione. Soltanto le società per azioni con sede in Italia, le società estere debitamente autorizzate secondo le norme vigenti, o loro rappresentanti, gli enti pubblici, nonché le aziende speciali, con bilancio in pareggio, delle regioni, delle province e dei comuni, singole o consorziate, anche aventi autonoma personalità giuridica, istituite per la gestione di servizi di pubblica utilità, con patrimonio assegnato e conferito di almeno due miliardi, possono procedere all'acquisto o alla vendita mediante offerta al pubblico di valori mobiliari diversi:

a) dalle azioni e altri valori negoziabili assimilabili ad azioni;

b) dalle obbligazioni e altri valori negoziabili assimilabili alle obbligazioni;

c) dai valori mobiliari negoziabili che permettono di acquisire i valori mobiliari di cui alle lettere *a)* e *b)* precedenti.

Ogni sollecitazione al pubblico risparmio deve essere effettuata previa pubblicazione di un prospetto informativo riflettente l'organizzazione, la situazione economica e finanziaria e la evoluzione dell'attività di chi propone l'operazione, redatto secondo le disposizioni di carattere generale determinate dalla Consob. L'ultimo bilancio approvato del soggetto emittente i valori mobiliari oggetto di offerta pubblica di vendita, sottoscrizione e scambio deve essere certificato da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui al D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136.

Entro quaranto giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al primo comma la Consob può stabilire modi diversi da quelli da essa determinati in via generale in cui l'offerta deve essere resa pubblica, nonché gli ulteriori dati e notizie che il prospetto informativo deve contenere per consentire l'esatta e completa informazione del pubblico.

Qualunque importante fatto nuovo o inesattezza del prospetto tale da influenzare la valutazione dei valori mobiliari, che si verifichi o venga riscontrata fra la data di pubblicazione del prospetto e la data di chiusura dell'operazione di sollecitazione del pubblico risparmio, deve formare oggetto di un supplemento al prospetto da rendere pubblico secondo le modalità previste nelle disposizioni di carattere generale di cui al secondo comma del presente articolo.

La Consob vieta l'esecuzione dell'operazione qualora il proponente non osservi le disposizioni e le prescrizioni del presente articolo».

Art. 7.

Modificazioni alla legge 18 febbraio 1992, n. 149

1. Alla legge 18 febbraio 1992, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* I prezzi dei titoli offerti direttamente o per il tramite di consorzi di collocamento non sono modificabili nel corso dell'offerta»;

b) all'articolo 10 il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* Qualunque patto o accordo che comporti per gli aderenti limitazioni o regolamentazioni del diritto di voto, obblighi o facoltà di preventiva consultazione per l'esercizio dello stesso, obblighi circa il trasferimento di azioni, ovvero qualunque accordo per l'acquisto concertato, deve essere comunicato, a pena di *inefficacia,* alla Consob, entro cinque giorni dalla data di stipulazione, e reso pubblico, per estratto, mediante annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici. La Consob, con regolamento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale,* indica le modalità ed i contenuti dell'annuncio»;

c) all'articolo 27 il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Prima della pubblicazione dell'offerta la divulgazione di notizie relative all'offerta è consentita nei casi e alle condizioni stabiliti dalla Consob».

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 2 della già citata legge n. 149/1992 (vedi in nota all'art. 1), a seguito della modifica apportata dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 2. — 1. *I prezzi dei titoli offerti direttamente o per il tramite di consorzi di collocamento non sono modificabili nel corso dell'offerta.*

2. Nel caso di offerta in borsa o al mercato ristretto il prezzo minimo e l'eventuale prezzo massimo d'asta non possono essere modificati».

— Per il testo completo dell'art. 10 della legge n. 149/1992, come modificato dal presente articolo, vedi in nota all'art. 2.

— Il testo dell'art. 27 della già citata legge n. 149/1992, a seguito della modifica apportata dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 27. — 1. *Prima della pubblicazione dell'offerta la divulgazione di notizie relative all'offerta è consentita nei casi e alle condizioni stabiliti dalla Consob.*

2. Nel periodo che intercorre fra la comunicazione alla Consob e la pubblicazione del prospetto informativo è fatto divieto alla società offerente di acquistare titoli della società oggetto dell'offerta.

3. Dopo la pubblicazione dell'offerta, la società i cui titoli sono oggetto della stessa ha facoltà di pubblicare un comunicato nel quale sia esposto ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta, nonché la propria valutazione al riguardo. Il testo di tale comunicato deve essere approvato dalla Consob in relazione alla sufficienza delle informazioni fornite.

4. Dopo la pubblicazione dell'offerta e per tutta la durata di questa è fatto divieto di effettuare contrattazioni, anche per interposta persona, dei titoli oggetto della medesima:

a) all'offerente, alle società che lo controllano, che ne sono controllate o che sono sottoposte a comune controllo, anche attraverso patti di sindacato, o che sono con esso collegate, e al mandatario eventualmente designato dall'offerente;

b) agli amministratori, ai direttori generali e ai sindaci dei soggetti indicati nella lettera *a)*;

c) alla società emittente dei titoli che formano oggetto dell'offerta, nonché alle società controllanti, controllate, o che sono sottoposte a comune controllo, anche attraverso patti di sindacato, o collegate;

d) agli amministratori, ai direttori generali e ai sindaci dei soggetti indicati nella lettera *c)*.

5. La disposizione del comma 4 si applica alle contrattazioni sui titoli oggetto dell'offerta effettuate per proprio conto dagli istituti bancari che hanno garantito l'adempimento dell'offerente».

Art. 8.

Disposizioni in tema di offerta pubblica di acquisto

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, e ferme restando le ulteriori ipotesi di offerta pubblica obbligatoria di acquisto di cui alla legge 18 febbraio 1992, n. 149, l'apporto, entro due anni dal collocamento per offerta pubblica di vendita, ad un patto di sindacato di voto o di consultazione in qualsiasi forma concluso, desumibile anche dal comportamento concertato, di azioni di società, di cui al presente decreto, acquistate dai partecipanti, contestualmente o *non contestualmente,* a far

tempo dalla comunicazione ufficiale del soggetto proprietario della dismissione con procedura di offerta pubblica di vendita, determina l'obbligo di procedere ad offerta pubblica di acquisto, allorché i quantitativi apportati consentano di disporre della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria ovvero di esercitare una influenza dominante nella medesima assemblea.

2. Al fine di determinare la ricorrenza dell'obbligo di offerta pubblica di acquisto di cui al comma 1, si tiene conto di tutte le azioni apportate al patto, comunque acquistate. L'offerta pubblica di acquisto ha per oggetto un quantitativo di azioni pari a quelle acquistate contestualmente o *non contestualmente* ed apportate al patto.

3. L'offerta pubblica di acquisto, di cui al presente articolo, deve avvenire al prezzo stabilito dalla Commissione nazionale per le società e la borsa che terrà conto, in particolare, della media ponderata dei prezzi degli acquisti delle azioni apportate al patto, effettuati contestualmente o *non contestualmente*, e della media dei cinque maggiori prezzi rilevati in borsa dopo il collocamento mediante l'offerta pubblica di vendita. L'obbligo di offerta pubblica di acquisto grava solidalmente su tutti i partecipanti al patto.

4. La Consob, con proprio regolamento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, stabilisce termini e modalità di esecuzione dell'offerta pubblica di acquisto, alla quale comunque si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le disposizioni del capo II della legge 18 febbraio 1992, n. 149.

Riferimenti normativi

— La legge 18 febbraio 1992, n. 149, reca: «Disciplina delle offerte pubbliche di vendita, sottoscrizione, acquisto e scambio di titoli». Le disposizioni del relativo capo II (articoli 9-37) riguardano: «Offerte pubbliche di acquisto e di scambio»

Art. 9.

Pagamento rateale

1. Per l'alienazione delle partecipazioni azionarie delle società di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto possono essere previste forme di pagamento rateale del corrispettivo non superiori a tre anni.

2. Le azioni alienate mediante pagamento rateale possono essere rappresentate da appositi certificati. Dette azioni rimangono depositate presso banche od altri intermediari ammessi al subdeposito dei titoli presso la Monte Titoli S.p.a. ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 19 giugno 1986, n. 289, e del relativo regolamento di attuazione adottato con delibera della Consob 18 febbraio 1987, n. 2723, e successive modificazioni, a garanzia del puntuale pagamento di tutte le rate del corrispettivo dovuto all'alienante.

3. Il trasferimento dei certificati di cui al comma 2 comporta il trasferimento della proprietà delle azioni alienate mediante pagamento rateale e dell'intero rapporto contrattuale esistente tra l'alienante ed il primo acquirente.

4. Agli acquirenti delle azioni alienate mediante pagamento rateale spettano tutti i diritti relativi alle azioni.

5. Con propria deliberazione, la Consob emana le disposizioni relative alla quotazione di borsa dei certificati di cui al comma 2.

6. Il mancato pagamento anche di una sola rata determina, decorso un mese dalla diffida pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, il trasferimento dei certificati all'alienante, cui restano acquisite le rate pagate. In tal caso non si applica la disposizione di cui all'articolo 1526, secondo comma, del codice civile.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono adottate le disposizioni attuative del presente articolo.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 10, comma 1, della legge 19 giugno 1986, n 289 (Disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la Monte Titoli S.p a.), è il seguente· «1. La Commissione nazionale per le società e la borsa, d'intesa con la Banca d'Italia, determina, con proprio regolamento, le categorie di soggetti e i valori mobiliari di cui all'art. 2, nonché i casi, i modelli e le modalità di rilascio e di ritiro delle certificazioni di cui all'art 3 e detta le altre disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge, tenendo conto in particolare dell'esigenza di assicurare trasparenza al sistema. I relativi provvedimenti sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica».

— Il testo completo dell'art. 1526 del codice civile è il seguente·

«Art 1526 *(Risoluzione del contratto)*. — Se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento del compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno.

Qualora si sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d'indennità, il giudice secondo le circostanze, può ridurre l'indennità convenuta

La stessa disposizione si applica nel caso in cui il contratto sia configurato come locazione, e sia convenuto che, al termine di esso, la proprietà della cosa sia acquisita al conduttore per effetto del pagamento dei canoni pattuiti».

Art. 10.

Operazioni societarie

1. Alle operazioni di riorganizzazione e ristrutturazione di società e gruppi di società di cui all'articolo 1 e loro controllate, funzionali alle cessioni previste dal presente decreto, si applicano, ferme restando le competenze previste dall'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, le disposizioni che seguono:

a) la costituzione di società per azioni può avvenire anche per atto unilaterale, nel rispetto di quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2475 del codice civile, da parte di una società posseduta per intero, direttamente od indirettamente, dallo Stato, con conferimento di danaro,

di crediti, di beni in natura anche a valore di libro; il conferimento a valore di libro può avvenire altresì in sede di aumento di capitale da parte ed in favore di una società posseduta per intero, direttamente od indirettamente, dallo Stato; quando il conferimento è effettuato a valore di libro, la relazione di cui all'articolo 2343 del codice civile deve limitarsi a verificare che la somma dei valori di libro dei beni conferiti corrisponda al valore del capitale o dell'aumento di capitale, nonché dell'eventuale sovrapprezzo, della società conferitaria; in tali casi i compensi professionali per la relazione giurata non possono eccedere il 10% della tariffa;

b) nei casi di cui alla lettera *a)* possono essere costituite con un unico atto una società per azioni controllante e una o più società per azioni controllate; in tal caso le aziende o rami di azienda appartenenti a società partecipanti all'operazione sono conferiti direttamente alle società controllate e le azioni sono attribuite alla controllante;

c) nel caso in cui siano previste più operazioni tra loro collegate che richiedano nomine di esperti ai sensi degli articoli 2343, 2440, 2498, secondo comma, 2501-*quinquies* e 2504-*novies* del codice civile, il presidente del tribunale nomina un unico esperto o un unico collegio di esperti. Quando concorrano diverse competenze territoriali provvede alla nomina il presidente del tribunale *del luogo in cui ha sede la principale borsa nazionale per volumi scambiati.* Si applica la legge 8 luglio 1980, n. 319, ed i relativi decreti di determinazione dei compensi. Le tariffe ivi indicate sono ridotte del 50 per cento;

d) il termine di cui all'articolo 2503, comma primo, del codice civile per le fusioni e le scissioni è ridotto ad un mese;

e) alle scissioni di società interamente possedute dallo Stato, sia direttamente sia per il tramite di altre società interamente possedute dallo Stato, non si applica la disposizione di cui all'articolo 2504-*decies*, secondo comma, del codice civile; lo Stato è solidalmente responsabile dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società a cui essi fanno carico.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 15 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), è il seguente:

«Art. 15. — L'Istituto nazionale per la ricostruzione industriale - IRI, l'Ente nazionale idrocarburi - ENI, l'Istituto nazionale assicurazioni - INA e l'Ente nazionale energia elettrica - ENEL sono trasformati in società per azioni con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il capitale iniziale di ciascuna delle società per azioni derivanti dalle trasformazioni è determinato con decreto del Ministro del tesoro in base al netto patrimoniale risultante dai rispettivi ultimi bilanci. I consigli di amministrazione di ciascuna delle predette società per azioni devono; entro la data fissata con decreto del Ministro del tesoro e comunque non oltre il 31 dicembre 1994, proporre al Ministro del tesoro una rettifica dei valori dell'attivo e del passivo, accompagnata da una relazione redatta da una o più società specializzate, ovvero da soggetto o soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, che attesti che i valori proposti non sono superiori a quelli risultanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408 Le proposte di rettifica dovranno essere formulate in coerenza con il piano di dismissioni adottato dal Governo. I corrispettivi professionali dei detti soggetti sono determinati con decreto del Ministro del tesoro. Sulla base della predetta proposta di rettifica, il Ministro del tesoro determina il patrimonio netto rivalutato. Tale determinazione vale ai fini dell'applicazione ad ogni effetto dell'art. 19 del presente decreto. In attesa della determinazione di cui sopra, gli organi sociali possono, in via transitoria, determinare il patrimonio netto, sempre in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e nei limiti autorizzati dal Ministro del tesoro. Anche siffatta rivalutazione rileva ai fini dell'art. 19 del presente decreto. La differenza fra il netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio e il patrimonio netto rivalutato potrà essere imputata in tutto o in parte ad una speciale riserva o al capitale sociale. Potranno altresì ricostituirsi, in tutto o in parte, le riserve risultanti nel patrimonio netto esistente nei bilanci anteriori alla trasformazione, mantenendo a tali riserve l'originario regime civilistico e fiscale. Le società derivanti dalla trasformazione emetteranno azioni del valore nominale di L. 1.000 cadauna e per un importo globale pari al capitale determinato come sopra.

3. Le azioni delle società di cui al comma 1, unitamente a quelle della BNL S.p.a., sono attribuite al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro esercita i diritti dell'azionista secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro da lui delegato, con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Sono parimenti attribuite al Ministero del tesoro le partecipazioni della Cassa depositi e prestiti nell'IMI S.p.a. e negli altri istituti di intermediazione creditizia e finanziaria. Le minusvalenze derivanti nel bilancio della Cassa depositi e prestiti dal trasferimento al Ministero del tesoro delle partecipazioni di cui al presente comma sono poste a carico del fondo di riserva della Cassa stessa.

4. Lo statuto di ciascuna delle società derivanti dalle trasformazioni sarà deliberato dalla prima assemblea. In via provvisoria rimangono in vigore le norme, legislative e statutarie, che disciplinano i singoli enti. I presidenti delle società per azioni derivanti dalla trasformazione convocheranno le rispettive assemblee sociali entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. La pubblicazione del presente decreto tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente».

— Il testo degli articoli 2343, 2440, 2475, 2498, 2501-*quinquies* e 2504-*novies* del codice civile è, rispettivamente, il seguente:

«Art. 2343 *(Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti).* — Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal presidente del tribunale, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonché l'attestazione che il valore attribuito non è inferiore al valore nominale, aumentato dell'eventuale soprapprezzo, delle azioni emesse a fronte del conferimento. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo.

All'esperto nominato dal presidente del tribunale si applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di procedura civile.

Gli amministratori e i sindaci devono, nel termine di sei mesi dalla costituzione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.

Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in danaro o recedere dalla società».

«Art. 2440 *(Conferimenti di beni in natura e di crediti)*. — Se l'aumento di capitale avviene mediante conferimento di beni in natura o di crediti si applicano le disposizioni degli articoli 2342, secondo e terzo comma, e 2343».

«Art. 2475 *(Costituzione)*. — La società deve costituirsi per atto pubblico. L'atto costitutivo deve indicare:

1) il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;

2) la denominazione, la sede della società e le eventuali sedi secondarie;

3) l'oggetto sociale,

4) l'ammontare del capitale sottoscritto e versato;

5) la quota di conferimento di ciascun socio e il valore dei beni e dei crediti conferiti;

6) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti,

7) il numero, il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita degli amministratori e i loro poteri indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;

8) il numero, il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita dei componenti del collegio sindacale, nei casi previsti dall'art. 2448;

9) la durata della società;

10) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società.

Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni degli articoli 2328, ultimo comma, 2329, 2330, 2320-*bis*, 2331, primo e secondo comma, 2332, con esclusione del n. 8, e 2341.

La società può essere costituita con atto unilaterale. In tal caso, per le operazioni compiute in nome della società prima della sua iscrizione è responsabile, in solido con coloro che hanno agito, anche il socio fondatore».

«Art. 2498 *(Trasformazione in società aventi personalità giuridica)*. — La deliberazione di trasformazione di una società in nome collettivo o in accomandita semplice in società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata deve risultare da atto pubblico e contenere le indicazioni prescritte dalla legge per l'atto costitutivo del tipo di società adottato.

Essa deve essere accompagnata da una relazione di stima del patrimonio sociale a norma dell'art 2343 e deve essere iscritta nel registro delle imprese con le forme prescritte per l'atto costitutivo del tipo di società adottato.

La società acquista personalità giuridica con l'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese e conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione».

«Art. 2501-*quinquies (Relazione degli esperti)*. — Uno o più esperti per ciascuna società devono redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi:

a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi;

b) le eventuali difficoltà di valutazione.

La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato. L'esperto o gli esperti sono designati dal presidente del tribunale; le società partecipanti alla fusione possono richiedere al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società risultante dalla fusione o quella incorporante la nomina di uno o più esperti comuni

Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica.

L'esperto risponde dei danni causati alle società partecipanti alla fusione, ai loro soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di procedura civile.

La relazione, quanto alle società quotate in borsa, è redatta da società di revisione».

«Art. 2504-*novies (Norme applicabili)*. — Gli amministratori delle società partecipanti alla scissione redigono la situazione patrimoniale e la relazione illustrativa in conformità agli articoli 2501-*ter* e 2501-*quater*.

La relazione deve inoltre illustrare i criteri di distribuzione delle azioni o quote e deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto trasferito alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella società scissa.

La relazione degli esperti è regolata dall'art 2501-*quinquies* Tale relazione non è richiesta quando la scissione avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale.

Sono altresì applicabili gli articoli 2501-*sexies*, 2502, 2502-*bis*, 2503, 2503-*bis*, 2504, 2504-*ter*, 2504-*quater 1 e 2504-sexies*».

— La legge 8 luglio 1980, n. 319, reca. «Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria».

— Il testo degli articoli 2503, primo comma, e 2504-*decies*, secondo comma, del codice civile è, rispettivamente, il seguente

«Art. 2503 *(Opposizione dei creditori)*, primo comma. — La fusione può essere attuata solo dopo due mesi dalla iscrizione ovvero dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ove richiesta, delle deliberazioni delle società che vi partecipano, salvo che consti il consenso dei rispettivi creditori anteriori agli adempimenti previsti nel terzo e quarto comma dell'art. 2501-*bis*, il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso o il deposito delle somme corrispondenti presso un istituto di credito»

«Art. 2504-*decies (Effetti della scissione)*, secondo comma — Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa trasferito o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società a cui essi fanno carico»

Art. 11.

Trasferimento dei contratti

1. In caso di conferimenti anche parziali di azienda ovvero di fusioni o di scissioni, già effettuati o da effettuare, concernenti società partecipate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto, non opera relativamente al trasferimento dei contratti per effetto dei conferimenti, delle fusioni o delle scissioni, la nullità conseguente all'applicazione dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, purché non sussista nei confronti dell'impresa cessionaria o di quelle risultanti dalla fusione o dalla scissione alcuno dei divieti previsti all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), è il seguente:

«Art. 18. — 1. Possono presentare offerte o comunque partecipare a gare per gli appalti di opere o lavori pubblici per i cui importi e categorie sono iscritte all'albo nazionale dei costruttori le imprese singole, ovvero associate o consorziate, ai sensi della normativa vigente

2. Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti a eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

3. Il soggetto appaltante è tenuto ad indicare nel progetto e nel bando di gara la categoria o le categorie prevalenti con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le

lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolare ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Per quanto riguarda la categoria o le categorie prevalenti, con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al 30 per cento. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

1) che i concorrenti abbiano indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo e abbiano indicato da uno a sei subappaltatori candidati ad eseguire detti lavori; nel caso di indicazione di un solo soggetto, all'atto dell'offerta deve essere depositata la certificazione attestante il possesso da parte del medesimo dei requisiti di cui al n. 4) del presente comma;

2) che l'appaltatore provveda, entro il termine di novanta giorni dell'aggiudicazione, al deposito del contratto di subappalto presso il soggetto appaltante;

3) che, nel caso in cui l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta più di un candidato ad eseguire in subappalto i lavori, al momento del deposito presso il soggetto appaltante del contratto di subappalto, l appaltatore stesso trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al n. 4) del presente comma;

4) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se italiano o straniero non appartenente ad uno Stato membro della Comunità europea, all'Albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori pubblici l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

5) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

3-*bis*. Nel bando di gara l'amministrazione o ente appaltante deve indicare che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti o, in alternativa, che è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto i soggetti aggiudicatari comunicano all'amministrazione o ente appaltante la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivazione di pagamento.

3-*ter*. In caso di accertata impossibilità ad affidare il subappalto o il cottimo ad uno dei soggetti indicati dall'appaltatore all'atto dell'offerta, previa autorizzazione dell'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, il subappalto o il cottimo possono essere affidati ad altri soggetti che presentino i requisiti di cui al comma 3, numeri 4) e 5), del presente articolo.

4. L'impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.

5. Il contratto tra l'impresa appaltatrice e quella subappaltatrice deve essere trasmesso in copia autentica all'amministrazione o ente committente e al direttore dei lavori entro venti giorni dalla data del contratto stesso.

6. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 3, n. 3).

7. L'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione o ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 8. L'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

8. Le stazioni committenti stabiliscono a carico delle imprese esecutrici l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

9. L'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto, da trasmettere ai soggetti ed entro il termine di cui al comma 5, le certificazioni di cui al comma 3, n. 3), e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio.

10. L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

11. Le disposizioni dei commi 3, 3-*bis*, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche alle associazioni temporanee di impresa e alle società anche temporanee di impresa e alle società anche consortili, di cui agli articoli 20 e 23-*bis* della legge 8 agosto 1977, n. 584, e successive modificazioni ed integrazioni, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le opere scorporabili, nonché alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche ed agli appalti pubblici stipulati a trattativa privata. Le medesime disposizioni si applicano altresì alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le opere o i lavori assunti in appalto.

12. Le disposizioni dei commi 3, 3-*bis*, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche ai noli a caldo ed ai contratti di fornitura con posa in opera del materiale fornito, quando il valore di quest'ultimo sia inferiore rispetto a quello dell'impiego della mano d'opera.

13. Le disposizioni dei commi 3, 3-*bis*, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche ai casi in cui, in base alla normativa vigente, la presentazione di un'offerta o comunque l'affidamento, singolarmente ovvero con imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori, è consentita ad imprese la cui attività non sia riconducibile ad alcune di quelle elencate dalle tabelle di classificazione per le iscrizioni all'Albo nazionale dei costruttori.

14. Le disposizioni del presente articolo, escluse quelle di cui ai commi 5, 6 e 7, non si applicano ai subappalti o ai cottimi relativi ai lavori pubblici aggiudicati o affidati prima della data di entrata in vigore della presente legge. Fino al duecentoquarantesimogiorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la disposizione di cui al n. 2) del comma 3, relativa all'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori, non si applica e l'affidamento in subappalto ed in cottimo può essere autorizzato dall'ente o dalla stazione appaltante, fermo restando l'accertamento dei requisiti di cui all'art. 21, secondo comma, della legge 13 settembre 1982, n. 646».

— Il testo dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), è il seguente:

«Art. 10. — 1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere:

a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;

b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;

c) concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessione di servizi pubblici;

d) iscrizione negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;

e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;

f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.

3. Nel caso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previste dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1, le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.

5-*bis*. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.

5-*ter*. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale».

Art. 12.

Competenze della Direzione generale del tesoro

1. Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni del Ministero del tesoro di cui agli articoli 15 e 16 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonché alle disposizioni del presente decreto, le competenze della Direzione generale del tesoro di cui alle lettere *a), b), c), d)* ed *e)* dell'articolo 1, comma 1, della legge 27 novembre 1991, n. 378, sono integrate secondo le disposizioni di cui al comma 2.

2. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 novembre 1991, n. 378, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

«*e-bis)* gestione finanziaria dei titoli azionari di proprietà del Tesoro dello Stato; rappresentanza dell'azionista nell'assemblea societaria; attività istruttorie e preparatorie relative a operazioni di cessione e collocamento sul mercato finanziario delle partecipazioni azionarie dello Stato.».

3. Per le esigenze di cui al comma 1 la Direzione generale del tesoro è autorizzata a coprire quindici posti di funzionario della ottava qualifica funzionale e cinque posti di dirigente, in corrispondenza di un pari numero di vacanze risultanti nei ruoli organici dell'Amministrazione centrale del tesoro alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tale scopo la stessa Direzione generale potrà immettere in organico personale di altre amministrazioni pubbliche purché in possesso dei requisiti richiesti. Qualora non sia possibile reperire in tutto o in parte personale idoneo anche nell'ambito delle procedure di mobilità previste dalle norme vigenti, la Direzione generale del tesoro, trascorsi almeno tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è autorizzata ad effettuare propri concorsi pubblici per titoli ed esami.

4. Nel periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, oltre a quanto previsto al comma 3, la Direzione generale del tesoro è autorizzata a indire propri concorsi pubblici per titoli ed esami per ricoprire un terzo dei posti dell'Amministrazione centrale del tesoro che, ai sensi delle norme vigenti e nei limiti in esse previsti, siano messi a concorso.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1994 ed in lire 1 miliardo annuo a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Per l'art. 15 del D.L. n. 333/1992, vedi nota all'art. 10.

— Il testo dell'art. 16 del medesimo D.L. n. 333/1992 è il seguente:

«Art. 16. — 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del tesoro predispone un programma di riordino delle partecipazioni di cui all'art. 15 e lo trasmette, d'intesa con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali, al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il programma di riordino delle partecipazioni di cui all'art. 15 è finalizzato alla valorizzazione delle partecipazioni stesse, anche attraverso la previsione di cessioni di attività e di rami di aziende, scambi di partecipazioni, fusioni, incorporazioni ed ogni altro atto necessario per il riordino».

— Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 27 novembre 1991, n. 378 (Modifiche all'ordinamento del Ministero del tesoro), in seguito all'integrazione apportata con il presente provvedimento, è il seguente:

«1. Ferme le attribuzioni del Ministro del tesoro, previste dalle leggi vigenti, alla Direzione generale del tesoro sono attribuite le seguenti competenze:

a) analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni ed internazionali; elaborazione di previsioni di breve, medio e lungo periodo nelle materie di competenza della Direzione generale; valutazione degli effetti dei provvedimenti del Tesoro;

b) gestione della tesoreria dello Stato; contabile del portafoglio; debito pubblico; elaborazione delle previsioni di fabbisogno a cadenza mensile, annuale e pluriennale;

c) partecipazione agli organi di istituzioni internazionali a carattere monetario e finanziario; partecipazione alla redazione e all'esecuzione di accordi e trattati internazionali aventi contenuto economico o finanziario; disciplina delle attività di investimento, partecipazioni e finanziamenti esteri in Italia e italiani all'estero; interventi riguardanti i crediti all'esportazione e alle relative assicurazioni, nonché controllo degli enti operativi del settore; trasferimenti unilaterali e aiuti allo sviluppo; gestioni dei pagamenti all'estero;

d) attività connesse alla politica monetaria, valutaria e creditizia; incentivazioni all'economia; ricorso ai mercati finanziari; sorveglianza dei mercati; vigilanza sull'Istituto di emissione e sull'Ufficio italiano dei cambi; vigilanza in materia di risparmio e determinazioni conseguenti alle delibere del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio; monetazione metallica e cartacea dello Stato;

e) affari generali e servizi speciali; concessione di indennizzi dovuti a connazionali per i beni perduti all'estero a causa di guerra o di nazionalizzazioni operate da Stati esteri; contenzioso valutario; entrate del Tesoro; rimborsi; affari stralcio contratti e danni di guerra; terremotati; rimborso di rendite ad enti previdenziali; regolarizzazione di posizioni assicurative dell'INPS del personale dell'ex Africa italiana;

e-bis) *gestione finanziaria dei titoli azionari di proprietà del Tesoro dello Stato; rappresentanza dell'azionista nell'assemblea societaria; attività istruttorie e preparatorie relative a operazioni di cessione e collocamento sul mercato finanziario delle partecipazioni azionarie dello Stato*».

Art. 13.

Copertura finanziaria

1. *Agli oneri conseguenti alle operazioni di cessione dei cespiti da dismettere si provvede a carico dei relativi proventi. Al fondo di ammortamento di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, sono versati i proventi derivanti dalle operazioni di cessione delle partecipazioni dello Stato di cui al presente decreto al netto degli oneri inerenti alle medesime.*

2. *Al capitolo dello stato di previsione dell'entrata di cui all'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 432 del 1993 affluiscono, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, a far data dal 31 maggio 1994, i proventi delle operazioni al netto degli oneri relativi alle operazioni di collocamento, ivi comprese quelle strumentali e complementari.*

3. *Ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro sono iscritte le quote dei proventi di cui al comma 2 destinate alla copertura degli ulteriori oneri relativi alle operazioni previste dal presente decreto.*

4. *Agli oneri relativi alle operazioni di conferimento di cui all'articolo 1 fanno carico alla società conferitaria.*

5. *Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

6. *Il Ministro del tesoro trasmette al Parlamento una relazione semestrale sulle operazioni di cessione delle partecipazioni in società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, effettuate nel semestre precedente, nella quale sono espressamente indicati per ogni singola cessione:*

a) *i proventi lordi;*

b) *le forme e le modalità ammesse per il pagamento del corrispettivo dell'alienazione;*

c) *i compensi per gli incarichi di consulenza e di valutazione di cui all'articolo 1, comma 5, del presente decreto;*

d) *le quote dei proventi lordi destinate alla copertura degli oneri e dei compensi connessi alle operazioni di collocamento e di cessione.*

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432 (Istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato), è il seguente:

«Art. 2 *(Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato)*. — 1. È istituito, presso la Direzione generale del tesoro, il "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato", di seguito denominato "Fondo" Esso ha lo scopo di ridurre, secondo le modalità previste dalla presente legge, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione.

2. Nell'amministrazione del Fondo il Ministro del tesoro è coadiuvato da un comitato consultivo composto:

a) dal direttore generale del Tesoro, che lo presiede;

b) dal ragioniere generale dello Stato;

c) dal direttore generale delle entrate del Ministero delle finanze;

d) dal direttore generale del territorio del Ministero delle finanze.

3. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al Parlamento, in allegato al conto consuntivo, una relazione sull'amministrazione del Fondo».

L'articolo sopratrascritto è stato modificato dall'art. 1 del D.L. 7 settembre 1994, n. 528, in corso di conversione in legge. Se ne trascrive il testo quale risulta a seguito di tale modifica:

«Art. 2 (Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato). — 1. *È istituito presso la Banca d'Italia un conto denominato "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato" di seguito denominato "Fondo". Esso ha lo scopo di ridurre, secondo le modalità previste dalla presente legge, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione.*

2. *L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 è attribuita al Ministro del tesoro, coadiuvato da un comitato consultivo composto:*

a) dal direttore generale del Tesoro, che lo presiede;

b) dal ragioniere generale dello Stato;

c) dal direttore generale delle entrate del Ministero delle finanze;

d) dal direttore generale del territorio del Ministero delle finanze.

3. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al Parlamento, in allegato al conto consuntivo, una relazione sull'amministrazione del Fondo».

— Il testo dell'art. 3, comma 2, della citata legge n 432/1993 è il seguente: «2. Il controvalore dei titoli di Stato, nonché le somme e i proventi di cui al comma 1 affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per essere iscritti in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, denominato "Somme da destinare all'ammortamento dei titoli di Stato"».

Art. 14.

Anticipazioni per alienazioni di beni patrimoniali

1. Il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, è sostituito dal seguente:

«5. I soggetti affidatari ai sensi dei commi 1, 2 e 4 qualora ne sia fatta richiesta dal Ministro delle finanze, d'intesa con il Ministro del tesoro, all'atto del conferimento di ciascun incarico, provvedono ad anticipare, su apposito capitolo, al bilancio dello Stato, in acconto sui proventi derivanti dalle alienazioni e dalle gestioni, un importo non inferiore al 50 per cento. Con decreti del Ministro del tesoro sono determinati i tassi di interesse, con riferimento a quelli del mercato. I predetti soggetti affidatari possono procedere alle alienazioni ed alle gestioni anche in deroga alle norme di cui alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, ed al regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonché alle norme sulla contabilità generale dello Stato, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile. Continuano, comunque, ad applicarsi le disposizioni relative alle competenze consultive del Consiglio di Stato, con l'osservanza di quanto previsto dall'articolo 16, commi 1, 2 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.».

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art 2 del D.L. 5 dicembre 1991, n. 386 (Trasformazione degli enti pubblici economici, dismissione delle partecipazioni statali ed alienazione di beni patrimoniali suscettibili di gestione economica), a seguito della modifica apportata dal presente articolo, è il seguente.

«Art. 2. — 1. Il Ministro delle finanze, in base alle indicazioni deliberate dal Consiglio dei Ministri, è autorizzato ad affidare a consorzi di banche ed altri operatori economici o a società, specializzati nel settore, il compito di individuare, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i beni patrimoniali dello Stato suscettibili di gestione economica, anche in relazione alla destinazione urbanistica, o di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, nonché di classificarli, di acquisire la documentazione catastale ed ipotecaria e di determinare il valore ai prezzi di mercato correnti.

2. Le alienazioni e le gestioni dei beni immobili di cui al comma 1 possono essere attuate, altresì, previo conferimento a società con capitale misto, costituite con le modalità e le finalità deliberate dal CIPE, su proposta del Ministro delle finanze.

3. È accordata la garanzia dello Stato sulle obbligazioni di durata fino a sette anni che saranno emesse dai soggetti conferitari, ai sensi dei commi 1 e 2, ai fini di quanto previsto dal comma 2 e, comunque, per esigenze finanziarie dipendenti dagli anticipi effettuati. La garanzia dello Stato si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere e spesa. Gli oneri eventuali derivanti dalla garanzia statale di cui al presente comma graveranno su apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1992 e successivi, alimentato con i proventi delle alienazioni e gestioni di cui al presente articolo. Il Tesoro dello Stato è surrogato nei diritti del creditore verso il debitore in conseguenza dell'operatività della garanzia statale.

4. L'Istituto mobiliare italiano è autorizzato ad anticipare, in acconto sui proventi derivanti, in relazione alle previste destinazioni, dalle alienazioni e dalle gestioni, un importo non inferiore al 50 per cento, fino a concorrenza di lire 3 000 miliardi Gli importi anticipati in acconto, il pagamento dei relativi interessi ed ogni altro onere e spesa sono rimborsati entro il termine previsto per il versamento dei proventi delle alienazioni. Con i decreti del Ministro del tesoro sono determinati i tassi di interesse, con riferimento a quelli del mercato.

5. *I soggetti affidatari ai sensi dei commi 1, 2 e 4, qualora ne sia fatta richiesta dal Ministro delle finanze, d'intesa con il Ministro del tesoro, all'atto del conferimento di ciascun incarico, provvedono ad anticipare, su apposito capitolo, al bilancio dello Stato, in acconto sui proventi derivanti dalle alienazioni e dalle gestioni, un importo non inferiore al 50 per cento Con decreti del Ministro del tesoro sono determinati i tassi di interesse, con riferimento a quelli del mercato. I predetti soggetti affidatari possono procedere alle alienazioni ed alle gestioni anche in deroga alle norme di cui alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, ed al regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonché alle norme sulla contabilità generale dello Stato, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile. Continuano, comunque, ad applicarsi le disposizioni relative alle competenze consultive del Consiglio di Stato, con l'osservanza di quanto previsto dall'art. 16, commi 1, 2 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.*

6 Ai fini della vigilanza sulle operazioni di cui ai commi 1 e 2, è costituito un Comitato di Ministri che sovrintende all'attuazione dei programmi di gestione e di vendita, emanando le occorrenti direttive anche per l'accelerazione delle procedure.

7. Il Comitato è composto dai Ministri delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.

8. I proventi delle alienazioni sono versati al bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 1992.

9. I proventi della gestione dei beni patrimoniali non alienati, comprensivi delle concessioni esistenti, sono destinati alla valorizzazione degli stessi beni ed alla loro redditività, d'intesa con gli enti locali, per la successiva alienazione.

10. Con la legge finanziaria sono determinati gli importi annualmente acquisibili in dipendenza delle alienazioni di cui al comma 5.

11. È istituito presso il Ministero delle finanze un comitato tecnico, composto da un direttore generale dello stesso Ministero, che lo presiede, da un magistrato del Consiglio di Stato, da un magistrato della Corte dei conti, dal direttore generale della Direzione generale del coordinamento territoriale del Ministero dei lavori pubblici, da tre dirigenti generali in rappresentanza, rispettivamente, dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per i beni culturali e ambientali, da tre esperti particolarmente qualificati, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché da un rappresentante del presidente delle giunte delle regioni, nell'ambito delle quali sono ubicati i beni immobili, con il compito di esprimere i pareri occorrenti anche ai fini della vigilanza e delle procedure di cui al comma 6.

12. Per le valutazioni urbanistiche, il comitato tecnico è integrato dal sindaco del comune e dall'assessore regionale all'urbanistica nel cui territorio sono dislocati i beni immobili.

13. L'attività istruttoria e di segreteria del comitato tecnico è assicurata dalle strutture e dai servizi del Ministero delle finanze. All'organizzazione della segreteria provvede il presidente del comitato tecnico.

14. I componenti permanenti del comitato tecnico sono nominati anche d'ufficio, dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

15. Il Ministro delle finanze, per le finalità di cui al presente articolo, convoca una conferenza cui partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici comunque tenuti ad adottare atti d'intesa, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta previsti da leggi statali e regionali

16 La conferenza valuta i programmi di alienazione, di gestione e di valorizzazione dei beni immobili di cui al comma 1, nonché gli eventuali progetti esecutivi connessi con le finalità previste dal presente articolo, nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, ambientali, storici, artistici e territoriali, esprimendosi su di essi entro quindici giorni dalla convocazione ed apportando, ove occorrano, le opportune modifiche, nel rispetto di quanto disposto dall'art 27, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

17. L'approvazione assunta all'unanimità sostituisce ad ogni effetto gli atti d'intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti da leggi statali e regionali. Essa comporta in ordine alle alienazioni ed alle valorizzazioni di cui al presente articolo, per quanto occorra, variazione anche integrativa agli strumenti urbanistici ed ai piani territoriali, ivi compresi i piani regolatori aeroportuali, senza necessità di ulteriori adempimenti».

— La legge 24 dicembre 1908, n. 783, reca: «Unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello stato».

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi». Si trascrive il testo del relativo art. 16, commi 1, 2 e 4:

«1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

3. *(Omissis).*

4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui al comma 1, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza».

Art. 15.

Indennità da corrispondere ai membri del comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni.

1. Ai componenti del comitato di consulenza globale e di garanzia istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 giugno 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 5 luglio 1993, che non siano impiegati civili dello Stato, è corrisposta, con decorrenza dalla data di rispettiva nomina e fino ad esaurimento dell'incarico, una indennità annuale, comprensiva del rimborso delle spese sostenute, nella misura che sarà determinata con decreto del Ministro del tesoro. Al relativo onere si provvede a carico del capitolo 4460 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

94A5648

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra Italia e Perù, firmato a Roma il 25 ottobre 1991.

Il giorno 15 agosto 1994 ha avuto luogo a Lima lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore dell'accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra Italia e Perù, firmato a Roma il 25 ottobre 1991, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 22 febbraio 1994, n. 148, pubblicata nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 1994.

In conformità all'art. 16, l'accordo è entrato in vigore il giorno 15 agosto 1994.

94A5871

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa di vigilanza privata «Terra di lavoro», in Centurano, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 5 agosto 1994, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa di vigilanza privata «Terra di lavoro», con sede in Centurano (Caserta), costituita il 1° giugno 1987 per rogito notaio dott. Caporaso Umberto ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il dott. proc. Enea Pigrini, nato a S. Maria Capua Vetere il 4 marzo 1939.

94A5873

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Modificazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, dell'ammontare della partecipazione rilevante per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto con riferimento alla società Ferruzzi finanziaria S.p.a. (Comunicazione n. 94008407 del 1° settembre 1994).

Con comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992 è stato pubblicato, ai sensi del comma 3 della norma in oggetto, l'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto.

L'ammontare sopra individuato deve essere reso periodicamente noto, sempre a tenore della norma citata, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale o al verificarsi di fatti oggettivamente rilevanti.

Alla data odierna si sono verificati significativi mutamenti nell'azionariato della società Ferruzzi finanziaria S.p.a. tali da comportare l'individuazione di un diverso ammontare della partecipazione rilevante per la configurazione dell'obbligo di promuovere

un'offerta pubblica di acquisto, ed il conseguente aggiornamento dei dati riportati negli allegati alla citata comunicazione.

Società con azioni quotate in borsa	% di possesso attuale	% di possesso precedente
Ferruzzi finanziaria S.p.a. (*)	12,02 Serafino Ferruzzi S.r.l.	20,05 (Allegato *A*) Serafino Ferruzzi S r.l.

(*) Società per la quale si rende noto l'ammontare della partecipazione di maggioranza relativa nell'assemblea ordinaria (allegato *A*).

Al fine della individuazione della partecipazione di maggioranza relativa non sono state ritenute rilevanti le partecipazioni detenute dagli istituti di credito in considerazione delle particolari modalità e finalità di acquisizione delle stesse.

I criteri di inserimento delle società nei singoli allegati *A*, *B*, *C* e *D* sono individuati nella citata comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1992.

94A5875

REGIONE VALLE D'AOSTA

Scioglimento di società cooperative

Con provvedimento n. 6569, in data 19 agosto 1994, la giunta regionale ha deliberato lo scioglimento, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire, delle sottoelencate società cooperative:

«Cooperativa dei Salassi a r.l.», con sede nel comune di Verrès, costituita con atto a rogito del notaio Favre Giovanni, in data 27 novembre 1989 e iscritta al n. 6090 del registro delle società del tribunale di Aosta;

«Cooperativa edilizia Montjovet a r.l », con sede nel comune di Montjovet, costituita con atto a rogito del notaio Favre Giovanni, in data 23 aprile 1982 e iscritta al n. 2856 del registro delle società del tribunale di Aosta;

«Cooperativa Pra Sant'Orso a r.l.», con sede nel comune di Charvensod, costituita con atto a rogito del notaio Sebastiani Enrico, in data 16 novembre 1989 e iscritta al n. 6002 del registro delle società del tribunale di Aosta;

94A5878

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

Con decreto prefettizio in data 12 agosto 1994, n. 1.13/2-420, il cognome originario del sig. Marino Cociancich, nato a Trieste il 28 febbraio 1963, residente a Trieste, via F.lli Reiss Romoli n. 19, è ridotto, in seguito ad istanza presentata in data 18 maggio 1994, nella forma italiana di «Canciani», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito nella legge 24 maggio 1926, n 878.

Uguale riduzione viene effettuata per il cognome «Cociancich» assunto dalla moglie Giulia Nordio, nata a Trieste il 21 dicembre 1964.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale 5 agosto 1926.

94A5872

CREDITO PER LE IMPRESE E LE OPERE PUBBLICHE - S.p.a.

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni

Si notifica che il giorno 3 ottobre 1994 con inizio alle ore 9 si procederà, presso il servizio elaborazione dati del Crediop - Credito per le imprese e le opere pubbliche S.p.a. in via Venti Settembre n 30, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° gennaio 1995:

1) 5% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE·

Emissione nona

Estrazione a sorte di:
n. 69 titoli di L 500.000

per il complessivo valore nominale di L 34.500.000.

2) 6% S S A.N.A.S.:

Emissione 1966

Estrazione a sorte di:
n 505 titoli di L 50.000
» 363 titoli di » 250 000
» 667 titoli di » 500.000
» 1.798 titoli di » 1 000.000

per il complessivo valore nominale di L 2 247.500.000.

3) 6% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione quattordicesima

Estrazione a sorte di:
n 2.364 titoli di L 50.000
» 1.828 titoli di » 500.000
» 1.767 titoli di » 1.000.000
» 3 titoli di » 5.000 000

per il complessivo valore nominale di L. 2.814 200 000;

Emissione quindicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 18 titoli di L. 5.000.000
» 9 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 180.000 000;

Emissione sedicesima

Estrazione a sorte di:
n. 1.189 titoli di L. 50.000
» 348 titoli di » 500.000
» 379 titoli di » 1.000.000
» 1 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L 617.450.000;

Emissione diciassettesima

Estrazione a sorte di:
n. 2.133 titoli di L 50.000
» 1.355 titoli di » 500.000
» 1.074 titoli di » 1.000.000
» 4 titoli di » 5.000.000
» 2 titoli di » 10 000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.898.150.000;

Emissione diciottesima

Estrazione a sorte di:
n. 321 titoli di L. 50.000
» 334 titoli di » 500.000
» 203 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 386.050.000;

Emissione diciannovesima:

Estrazione a sorte di:
n. 813 titoli di L 50.000
» 717 titoli di » 500.000
» 474 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 873.150.000;

Emissione ventesima:

Estrazione a sorte di:
n. 590 titoli di L. 50.000
» 571 titoli di » 500.000
» 590 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 905.000.000;

Emissione ventunesima:

Estrazione a sorte di:
n. 805 titoli di L 50.000
» 1.141 titoli di » 500.000
» 859 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.469.750.000;

Emissione ventiduesima:

Estrazione a sorte di:
n. 856 titoli di L. 50.000
» 754 titoli di » 500.000
» 437 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 856.800.000;

Emissione ventitreesima:

Estrazione a sorte di:
n. 526 titoli di L. 50.000
» 598 titoli di » 500.000
» 782 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.107.300.000;

Emissione ventiquattresima:

Estrazione a sorte di:
n. 764 titoli di L. 50.000
» 1.027 titoli di » 500.000
» 793 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.344.700.000;

Emissione venticinquesima:

Estrazione a sorte di:
n. 111 titoli di L. 50.000
» 269 titoli di » 500.000
» 177 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 317.050.000.

4) 7% S.S. A.N.A.S.:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di n. 30 serie di L. 135.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 4.050.000.000.

5) 7% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 522 titoli di L. 50.000
» 360 titoli di » 500.000
» 339 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 545.100.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 53 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 53.000.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 772 titoli di L. 50.000
» 1.542 titoli di » 500.000
» 1.452 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.261.600.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 434 titoli di L. 50.000
» 336 titoli di » 500.000
» 553 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 742.700.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 512 titoli di L. 100.000
» 416 titoli di » 500.000
» 528 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 787.200.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 582 titoli di L. 100.000
» 1.117 titoli di » 500.000
» 1.812 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.428.700.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:
n. 313 titoli di L. 100.000
» 651 titoli di » 500.000
» 1.367 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.723.800.000;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:
n. 454 titoli di L. 100.000
» 1.000 titoli di » 500.000
» 2.764 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.309.400.000.

6) 8% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:
n. 200 titoli di L. 100.000
» 372 titoli di » 500.000
» 3.884 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.090.000.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 171 titoli di L. 100.000
» 538 titoli di » 500.000
» 6.656 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 6.942.100.000;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 1 titoli di L. 100.000
» 15 titoli di » 500.000
» 290 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 297.600.000.

7) 9% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 3 titoli di L. 100.000
» 7 titoli di » 500.000
» 69 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 72.800.000;

Emissione 1976

Estrazione a sorte di.
n. 39 titoli di L. 100.000
» 152 titoli di » 500.000
» 2.464 titoli di » 1.000 000

per il complessivo valore nominale di L 2.543.900.000.

8) 10% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione 1977

Estrazione a sorte di:
n. 20 titoli di L. 500.000
» 1.258 titoli di » 1.000.000
» 218 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.358.000.000,

Emissione 1978

Estrazione a sorte di:
n. 19 titoli di L. 100.000
» 33 titoli di » 500.000
» 5.668 titoli di » 1.000.000
n. 821 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 9.791.400.000,

Emissione 1979

Estrazione a sorte di:
n. 7 titoli di L. 500.000
» 2.990 titoli di » 1.000.000
» 565 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 5.818.500.000.

9) 10% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione 1977

Estrazione a sorte di:
n. 54 titoli di L. 100.000
» 160 titoli di » 500.000
» 1.855 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.940.400.000.

10) 12% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1980·

Estrazione a sorte di:
n. 1.381 titoli di L. 1.000.000
» 327 titoli di » 5 000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.016.000.000.

11) 13,50% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1980

Estrazione a sorte di:
n. 550 titoli di L. 1.000.000
» 79 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 945 000.000;

Emissione seconda 1980·

Estrazione a sorte di:
n. 1.342 titoli di L. 1.000 000
» 535 titoli di » 5.000.000
» 344 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 7.457.000.000.

12) 16,50% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1981

Estrazione a sorte di:
n. 825 titoli di L. 1.000.000
» 537 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.510.000 000.

13) 17% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE·

Emissione 1983

Estrazione a sorte di
n. 778 titoli di L. 1.000.000
» 872 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 5.138.000.000;

Emissione 1983 - 2ª Tranche

Estrazione a sorte di
n. 45 titoli di L 1.000.000
» 81 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 450 000.000.

14) 17,50% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE.

Emissione 1982

Estrazione a sorte di
n. 1.011 titoli di L 1.000 000
» 776 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.891.000.000;

Emissione 1983

Estrazione a sorte di
n. 484 titoli di L 1.000.000
» 401 titoli di » 5.000 000

per il complessivo valore nominale di L 2.489.000.000,

Emissione 1983 - 2ª Tranche

Estrazione a sorte di:
n 15 titoli di L. 1.000.000
» 27 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L 150.000.000.

15) 18% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1982:

Estrazione a sorte di:
n. 831 titoli di L. 1.000.000
» 340 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.531.000 000.

Totale generale L 95.384.800.000

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

94A5876

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia (corso di laurea in medicina e chirurgia con sede in Caserta) di questa Università è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia (corso di laurea in medicina e chirurgia - sede di Caserta):

neurologia.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio, direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A5879

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale 28 dicembre 1993 concernente: «Ammissione della società Enichem S.p.a. (ex Enichem Anic S.r.l.), stabilimento di Priolo, alle agevolazioni finanziarie previste dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 171 del 23 luglio 1994).

Nella deliberazione citata in epigrafe, riportata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 20, seconda colonna, al secondo capoverso, nono rigo, dove è scritto: «... con un *incremento* di 5 unità rispetto all'occupazione precedente;», si legga: «... con un *decremento* di 5 unità rispetto all'occupazione precedente;».

94A5892

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale 28 dicembre 1993 concernente: «Ammissione della società Cartiere Burgo S.p.a., stabilimento di Avezzano, alle agevolazioni finanziarie previste dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 172 del 25 luglio 1994).

Nella deliberazione citata in epigrafe, riportata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 13, seconda colonna, quinto rigo, dove è scritto: «... l'imminente soppressione di questo Comitato e *di* ritardi nell'iter procedurale ...», si legga: «... l'imminente soppressione di questo Comitato e *i* ritardi nell'iter procedurale ...».

94A5894

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 25 febbraio 1994 concernente: «Approvazione del Programma nazionale di ricerche per le tecnologie in cardiologia (seconda fase)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 172 del 25 luglio 1994).

Nella deliberazione citata in epigrafe, riportata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 22, prima colonna, sesto capoverso, dove è scritto: «... Programma nazionale di ricerca formazione per le tecnologie ...», si legga: «... Programma nazionale di ricerca *e* formazione per le tecnologie ...»; inoltre, sempre a pag. 22, seconda colonna, dopo il Tema 4, dove è scritto: «AREA CARDIOLOGICA INTERVENTISTICA E *CHIRURGIA* A BASSA INVASIVITA:», si legga: «AREA CARDIOLOGICA INTERVENTISTICA E *CHIRURGICA* A BASSA INVASIVITÀ:».

94A5893

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA DI FREEBOOK
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146

BASILICATA

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via M Greco, 99

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
CARTOLIBRERIA AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3 S r l
Via Vasto, 15

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3 S R L
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3 S R L
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
L'ATENEO di Dario Pironti & C
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1 S R L
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2 S R L
Via Merliani, 118
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA G
Piazza Cavour, 75

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA S R L
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C

◇ **CARPI**
LIBRERIA R & G *BULGARELLI*
Corso S Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
LIBRERIA LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT TRIESTE S r l
Via Romagna, 30

LAZIO

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
DE MIRANDA MARIA PIA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE S R L
Via Tritone, 61/A

◇ **SORA (Frosinone)**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS MARIA
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR" di MASSI ROSSANA e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA di M SERENA BALDARO e C
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA A LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI DECA S r l
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO S R L
Via Mapelli, 4

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **PESARO**
LIBRERIA *PROFESSIONALE MARCHIGIANA*
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **TORINO**
CASA EDITRICE ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA CRISTINA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZ COMMERC
Via Gubbio, 14

◇ **MOLFETTA (Bari)**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ DI MARIO
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA MARIO CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Via Roma, 137

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO MAURO
Via Vitt Emanuele, 194

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S G C
Via F Riso, 56

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
CICALA INGUAGGIATO G
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE GIUSEPPE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI EDITRICE
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO DELLA G P L
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI ANDREA
Via dei Mille, 13

◇ **PRATO**
LIBRERIA CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli 25

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
LIBRERIA LUNA di VERRI e BIBI
Via Gramsci, 41

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBR PAVANELLO CARLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CANOVA SOCIETÀ CARTOLIBRERIA EDITRICE A R L
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI BENITO
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA L E G I S
Via Adigetto, 43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - *Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:*

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - *Abbonamento ai fascicoli della serie speciale* destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, *inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:*

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 1 3 0 9 4 *

L. 1.300